Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 167 del 4 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 4 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 607.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Pescara e Teramo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 608.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Siracusa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 609.

Norme sul trattamento economico e normativo dei capi gruppo comparse addetti alla produzione cinematografica e dei generici cinematografici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 610.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti da laboratori di pasticceria della provincia di Trento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 611.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese lattiero-casearie della provincia di Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 612.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di estrazione e lavorazione della pomice nell'isola di Lipari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 613.

Norme concernenti la istituzione di una giornata festiva infrasettimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono per i dipendenti dalle imprese che effettuano le seconde lavorazioni del vetro e dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti del comune di La Spezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 614.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari e da caffè, bars, pasticcerie, gelaterie e simili e da laboratori di pasticceria della provincia di Bergamo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, *n.* 607.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Pescara e Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visti per la provincia di Pescara:

il contratto collettivo integrativo 14 dicembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio e Aggregati C.G.I.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro; l'accordo collettivo integrativo 29 febbraio 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini C.I.S.L. -, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 25 giugno 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Pescara, in data 16 marzo 1960, n. 9 della medesima provincia, in data 10 marzo 1961, n. 2 della provincia di Teramo, in data 25 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 14 dicembre 1956 e l'accordo collettivo integrativo 29 febbraio 1960;

— per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 25 giugno 1956:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto e negli accordi di cui al primo comma, delle provincie di Pescara e Teramo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 137. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 DICEMBRE 1956 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Il 14 dicembre 1956, in Pescara, presso la sede dell'Associazione Commercianti della Provincia di Pescara

tra

l'Associazione Provinciale dei Commercianti di Pescara, rappresentata dal presidente dott. *Francesco Lombardo*, assistito dal direttore cav. *Carlo Palazzi*

e

la F.I.S.A.S.C.A. aderente alla C.I.S.L., in persona del segretario provinciale sig. *Gaetano Messina*

la F.I.L.C.E.A. aderente alla C.G.I.L. in persona del sig. *Gerardo Di Francesco*

la U.I.L. rappresentata dal sig. *Giuseppe Lombardi*
si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 ottobre 1950 e successive modificazioni:

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica al personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Pescara compresi nella sfera di applicazione del contratto nazionale.

Art. 2.

RETRIBUZIONE

I minimi conglobati della retribuzione mensile, che non comprendono l'indennità di caropane da corrispondersi a parte, sono i seguenti per gli uomini e le donne che hanno compiuto il 20° anno di età:

CATEGORIA *A*

	Uomini	Donne
Raggruppamento A/1	L. 65.000	L. 65.000

Personale con funzione di carattere direttivo.

	Uomini	Donne
Raggruppamento A/2	L. 58.000	L. 51.000

a) capo servizio tecnico o amministrativo;

b) gerente con gestione di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;

c) capo dell'ufficio vendite o acquisti;

d) capo dell'ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

CATEGORIA *B*

	Uomini	Donne
Raggruppamento B/1	L. 48.000	L. 41.000

1) capo ufficio;

2) ispettore;

3) gerente o ispettore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del raggruppamento *A/2*;

5) capo contabile;

6) cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;

26) capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa

	Uomini	Donne
Raggruppamento B/2	L. 45.000	L. 39.000

2) b) ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

4) capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

7) contabile con mansioni di concetto o primanotista;

8) corrispondente con mansioni di concetto;

9) segretario di direzione con mansioni di concetto;

13) progettista;

16) magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica od amministrativa o con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

17) agente acquisitore delle aziende di legnami;

18) agente esterno consegnatario della merce alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedi-

zione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto;

19) determinatori di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

20) estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e di antichità;

21) spedizionieri patentati alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;

22) enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

23) propagandista scientifico;

24) chimico di laboratorio;

25) capitano di rimorchiatore.

	Uomini	Donne
Raggruppamento B/3	L. 41.000	L. 37.000

10) interprete;

11) stenodattilografo in lingue estere;

12) disegnatore tecnico;

14) pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero) creatore e redattore di testi pubblicitari;

15) vetrinista;

27) commesso stimatore di gioielleria;

28) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264. Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

29) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

30) commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso o che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

31) altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione.

CATEGORIA C

	Uomini	Donne
Raggruppamento C/1	L. 36.200	L. 31.600

1) contabile d'ordine;

6) cassiere comune;

16) commesso di vendita;

17) commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

	Uomini	Donne
Raggruppamento C/2	L. 34.800	L. 30.400

2) aiuto contabile;

3) addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

7) personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

8) commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

9) esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

10) stenodattilografo;

18) a) aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a cinque anni;

19) a) commesso di magazzino;

23) aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

30) magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;

32) impiegato addetto alle spedizioni.

	Uomini	Donne
Raggruppamento C/3	L. 32.500	L. 28.100

4) fatturista;

5) squarcista;

18) b) aiuto commesso da tre a cinque anni di anzianità di servizio;

19) b) preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie);

20) commesso di biblioteca circolante;

21) impiegato addetto al controllo delle vendite;

22) impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

26) addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;

27) addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;

28) addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche;

31) aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

35) pratico di laboratorio chimico.

	Uomini	Donne
Raggruppamento C/4	L. 31.500	L. 27.100

11) dattilografo;

12) scritturale;

13) archivista protocollista

14) schedarista;

15) addetto agli indirizzi;

18) c. aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;

24) campionarista, prezzista, o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);

25) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri ecc.;

29) addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;

33) addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;

34) addetto al centralino telefonico.

36) altri impiegati con mansioni analoghe di ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

CATEGORIA D

	Uomini	Donne
Raggruppamento D/1	L. 34.500	L. 30.400

Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spaccì di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;

Conducente di autotreno.

	Uomini	Donne
Raggruppamento D/2	L. 33.000	L. 29.000

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame o selvaggina e affini;

Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca.

Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;

Banconiere di Aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta;

Usciere;

Imballatore; impaccatore.

Autista, conducente di motofurgoncino.

	Uomini	Donne
Raggruppamento D/3	L. 32.000	L. 28.100

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.)

Fattorino

Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione);

Custode; guardiano di deposito;

Guardiano notturno;

Avvolgitore;

Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

Portiere; ascensorista.

Conducente di veicoli a trazione animale.

	Uomini	Donne
Raggruppamento D/4	L. 31.000	L. 26.300

Personale di fatica e addetti alla pulizia;

altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe.

CATEGORIA E

	Uomini	*Donne*
Raggruppamento E/1	L. 34.500	L. 29.500

Operai specializzati.

Raggruppamento E/2	L. 33.100	L. 28.200

Operai qualificati.

Raggruppamento E/3	L. 31.600	L. 27.000

Operai comuni.

Art. 3.

MANSIONI SPECIALI

Al personale qualificato previsto da una delle categorie del precedente art. 2 chiamato a disimpegnare saltuariamente le mansioni di vetrinista sarà corrisposto un aumento sullo stipendio conglobato del 5 %.

Art. 4.

SCATTI DI ANZIANITÀ

I minimi conglobati di cui all'art. 2 non sono comprensivi degli scatti di anzianità già maturati che, determinati ai sensi dell'art. 80 del C.C.N.L. del 23 ottobre 1950, modificato dall'art. 1 dell'accordo nazionale 1 aprile 1953, vanno sommati ai suddetti minimi.

Art. 5.

APPRENDISTI

Le retribuzioni vanno fissate come appresso:

Per coloro che iniziano l'apprendistato sotto i 16 anni di età

Primo anno	L. 13.600	L. 12.600
Secondo anno	L. 14.000	L. 13.600
Terzo anno	L. 15.600	L. 14.600

Per coloro che iniziano l'apprendistato sopra i 16 anni di età:

Primo anno: primo semestre	L. 17.300	L. 15.800
Primo anno: secondo semestre	L. 18.300	L. 17.000
Secondo anno: primo semestre	L. 19.300	L. 17.500
Secondo anno: secondo semestre	L. 20.300	L. 18.300

Art. 6.

GIOVANI NON APPRENDISTI

I giovani non apprendisti che svolgono qualifiche comuni quali ad esempio: (fattorini; personale di fatica; addetti alle pulizie etc.), per le quali non occorre alcun addestramento specifico (cioè apprendistato) ed altri giovani per i quali non è previsto l'apprendistato (articolo 16 del contratto nazionale):

Giovani dai 14 ai 15 anni	L. 12.600	L. 11.800
Giovani dai 15 ai 16 anni	L. 14.500	L. 13.900

Giovani dai 16 ai 18 anni l'80 % del minimo dell'adulto.
Giovani dai 18 ai 20 anni il 90 % del minimo dell'adulto.

Art. 7.

CONTINGENZA

Ai minimi conglobati di cui agli articoli precedenti vanno aggiunte le quote di contingenza di nuova formazione in vigore dal 1° aprile 1956 secondo il congegno della scala mobile.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO

Giusta le disposizioni vigenti in materia la durata di lavoro è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali di lavoro effettivo ad eccezione degli apprendisti per i quali l'orario massimo non potrà mai superare le otto ore giornaliere con un massimo di 44 ore settimanali.

ADDETTI AL LAVORO DISCONTINUO
O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA

In riferimento all'art. 35 del contratto nazionale la durata normale di lavoro per i custodi guardiani, portieri, fattorini ed uscieri, viene convenuta in dieci ore giornaliere e sessanta settimanali.

Per il rimanente personale di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni la durata normale del lavoro viene convenuta in nove ore giornaliere e 54 settimanali.

Ai lavoratori disciplinati dal presente articolo i minimi di salario saranno aumentati del 3 % o del 6 % a seconda che l'orario di lavoro sia stabilito rispettivamente in 9 ore o in 10 ore giornaliere

Art. 9.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

In base all'art. 57 del contratto nazionale la misura della diaria viene fissata per vitto e pernottamento nel doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore.

Qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria viene ridotta di un terzo.

Art. 10.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° dicembre 1956 ed avrà la durata di un anno, intendendosi rinnovato per eguale periodo di tempo, qualora non disdettato almeno due mesi prima della sua scadenza e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 FEBBRAIO 1960 PER L'AGGIORNAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Il 29 febbraio 1960, presso la Sede dell'Associazione Commercianti della Provincia di Pescara,

tra

l'Associazione Commercianti della Provincia di Pescara rappresentata dal Presidente dott. *Francesco Lombardo*, assistito dal Direttore cav. *Carlo Palazzi*

e

la F.I.S.A.S.C.A. aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Segretario provinciale *Gaetano Messina*; la C.G.I.L. rappresentata dal rag. *Pasquale Principi*; la U.I.L. rappresentata dal sig. *Antonio Ercolano* si è stipulato il presente accordo da valere per tutto il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Pescara di cui all'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 i minimi di retribuzione vigenti (stipendio o salario base mensile) stabiliti dall'accordo integrativo del 14 dicembre 1956, sono aumentati nella misura del 5 % (cinque per cento).

Art. 2.

Le parti contraenti si impegnano a completare la stesura dell'accordo di cui all'art. 124 del Contratto Nazionale, entro il 31 marzo 1960.

Art. 3.

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 1960, e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti contraenti non ne dia disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 GIUGNO 1956, INTEGRATIVO DELL'ACCORDO NAZIONALE SUL CONGLOBAMENTO 5 DICEMBRE 1955, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

L'anno 1956 e questo dì 25 del mese di giugno, alle ore 10, in Teramo, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti

tra

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Teramo, rappresentata dal suo presidente sig. *Foschi Esaù*, assistito dal direttore sig. *Seminara Giuseppe*.

e

l'Unione Sindacale Provinciale di Teramo C.I.S.L. rappresentata dal segretario generale sig. *Mortaruolo Ugo*, assistito dai sigg. *Iozzi Alfredo* e *Valenti Dino*.

nonchè la Camera Confederale del Lavoro di Teramo C.G.I.L. rappresentata dal suo segretario *Massarotti Giorgio*, si è provveduto a stipulare il presente accordo provinciale integrativo all'accordo nazionale sul conglobamento 5 dicembre 1955 per i dipendenti da aziende commerciali specificate nell'art. 1 del contratto nazionale 25 ottobre 1950.

Art. 1.

Premesso che, il personale dipendente da aziende commerciali è stato suddiviso in raggruppamento secondo quanto stabilito dall'art. 4 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950, le parti hanno stabilito di comune accordo di determinare in L. 25.000 la retribuzione conglobata e ridimensionata per il personale appartenente al raggruppamento D/4, e di determinare la retribuzione conglobata e ridimensionata per il personale appartenente agli altri raggruppamenti in base ai coefficienti di maggiorazione proposti dai rappresentanti dei lavoratori con nota 31 gennaio 1956.

Art. 2.

In conseguenza di quanto sopra le retribuzioni conglobate e ridimensionate per i vari raggruppamenti risultano come appresso indicati:

Rragruppamento	*coefficiente*	Retribuz. conglobata ridimensionale
A — 1	2,30	57.500
A — 2	2,10	52.500
B — 1	2 —	50.000
B — 2	1,80	45.000
B — 3	1,68	42.000
C — 1	1,55	38.750
C — 2	1,40	35.000
C — 3	1,30	32.500
C — 4	1,20	30.000
D — 1	1,40	35.000
D — 2	1,20	30.000
D — 3	1,10	27.500
D — 4	1 —	25.000
E — 1	1,40	35.000
E — 2	1,20	30.000
E — 3	1,10	27.500

Art. 3.

Le paghe conglobate e ridimensionate come nella tabella di cui all'articolo precedente saranno ridotte

a) per le donne del 10 %;

b) per i minori di ambo i sessi degli anni 20 fino a 18 del 10 %;

c) per i minori di ambo i sessi inferiore ai 18 anni del 15 %

Art. 4.

Per gli apprendisti la retribuzione è quella prevista per i giovani della medesima età diminuita come segue:

a) per il primo anno di apprendistato del 20 %;

b) per il secondo anno di apprendistato del 15 %;

c) per il terzo anno di apprendistato del 10 %.

Se l'apprendista sia soggetto a soli due anni di apprendistato, la riduzione è del 20 % per il primo anno e del 10 % per il secondo anno.

Art. 5.

Alle retribuzioni risultanti nell'art. 2 dovrà essere aggiunta la indennità di caropane ed eventualmente, ove esistenti, le indennità di mensa e di trasporto.

Art. 6.

Ove per effetto del nuovo raggruppamento dovessero risultare, per qualcuno, retribuzioni superiori a quelle in atto prima del 30 novembre 1955, la differenza dovrà essere conservata ad personam fino all'assorbimento dei futuri aumenti.

Art. 7.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1956 per ciò che riguarda il conglobamento, puro e semplice, della paga base più la contingenza in vigore al 30 novembre 1955, ed ha decorrenza dal 1° giugno del corrente anno per ciò che riguarda il ridimensionamento delle retribuzioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo.

Art. 8.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo provinciale integrativo, le parti si riportano alle norme contrattuali in vigore e prevista dal contratto nazionale 23 ottobre 1950 e successive modificazioni 1° aprile 1953.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 608.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956 per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 31 marzo 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Camera Sindacale Provinciale U.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Siracusa, in data 15 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 31 marzo 1960, relativo ai lavoranti panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti alle imprese di panificazione della provincia di Siracusa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 136. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31 MARZO 1960 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

L'anno 1960, addì 31 del mese di marzo, in Siracusa, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della M. O., alla presenza del dott *Nunzio Calabrò*,

fra

l'Unione Provinciale dei Commercianti di Siracusa, rappresentata dal suo presidente comm. rag. *Carmelo Formosa*, con l'intervento del Sindacato Provinciale Panificatori, rappresentato dal suo presidente signor *Giuseppe Liistro*, assistiti dal segretario dell'Unione provinciale Commercianti rag. *Carmelo Schiavo;*

e

la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Moschella Sebastiano,* assistito dai sigg. *Saraceno Giovanni* e *Di Pietro Giorgio* e con l'intervento dei rappresentanti i lavoratori panettieri sigg. *Bianca Ottavio, Barchi Francesco, Pizzacalli Luigi, Micone Francesco, Davì Vincenzo,*

l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Iocolano Letterio*, assistito dal sig. *Di Marco Renato;*

la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Aldo Lanza,* assistito dall'on.le *La Porta Epifanio;*

viene convenuto e stabilito il presente contratto provinciale tra lavoranti panettieri ed aziende di panificazione in conto proprio, da valere per la provincia di Siracusa.

Art. 1.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE - TURNI DI LAVORO

L'assunzione del personale verrà effettuata in conformità delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia.

In applicazione della legge 3 agosto 1956, n. 1241, viene assunto l'impegno di assorbire la mano d'opera locale disoccupata e di attuare i turni di lavoro.

Art. 2.

MINIMI DI RETRIBUZIONE - QUALIFICHE DEL PERSONALE

Per i lavoranti panettieri operanti nella provincia di Siracusa, oltre al trattamento in natura di kg. 1 di pane al giorno, vengono fissati i seguenti salari per ogni quintale di farina panificata, per i sottoelencati Comuni della Provincia:

Capoluogo di Siracusa e sue frazioni	L. 1.350
Zona del Comune di Augusta	» 1.250
Zona del Comune di Floridia	» 1.200
Zone dei Comuni di Avola, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino e Palazzolo	» 1.150
Zone dei Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini, Cassaro, Ferla, Rosolini Solarino e Sortino	» 1.080

Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore.

Detti salari (da corrispondere in busta paga), moltiplicati per i quintali di farina panificata, saranno ripartiti tra i lavoranti panettieri (infornatore impastatore aiutanti di 1ª e 2ª apprendisti) con lo sconto del 15 % per gli aiutanti di 1ª e 2ª e del 40 % per gli apprendisti di primo anno, del 35 % per gli apprendisti di secondo anno e del 30 % per gli apprendisti di terzo anno.

Art. 3.

INDENNITÀ

Le parti stabiliscono altresì di forfettizzare nella misura del 21% sul salario base rapportato al quintalaggio di farina panificata ogni indennità per contingenza, ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, ed ogni altra indennità accessoria.

In merito le parti si impegnano di istituire per la superiore indennità un fondo di accantonamento, da ripartire fra i lavoranti panettieri, come da apposito regolamento a parte.

Art. 4.

DISCIPLINA - PULIZIA DEI LOCALI

Tutto il personale lavorante deve rispetto ed obbedienza, deve dare esempio d'ordine e di puntualità nell'adempimento dei doveri comuni e di correttezza nelle reciproche relazioni.

Il personale è tenuto alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito.

Art. 5.

COMMISSIONE PROVINCIALE

Si conviene la costituzione di una Commissione provinciale paritetica, come da regolamento a parte, con la funzione di dirimere in via conciliativa tutte le controversie e vertenze che eventualmente sorgeranno per la scrupolosa applicazione del presente accordo provinciale.

La Commissione è autorizzata ad effettuare periodicamente sopraluoghi onde accertare eventuali inadempimenti e, se del caso, segnalerà alla Prefettura gli inadempimenti per i provvedimenti di competenza ed eventualmente anche per la chiusura del forno.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto, da valere per la provincia di Siracusa decorrerà dal 15 ottobre 1960 ed avrà durata di un anno, intendendosi tacitamente rinnovato per eguale periodo se non validamente disdetto almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 7

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo provinciale valgono le disposizioni di legge ed il Contratto Nazionale di Lavoro della categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 609.

Norme sul trattamento economico e normativo dei capi gruppo comparse addetti alla produzione cinematografica e dei generici cinematografici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 9 novembre 1950, per i generici cinematografici, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, con l'assistenza dell'Unione Nazionale Produttori Film e la Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 aprile 1951, per i capi gruppo comparse addetti alla produzione Cinematografica, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industria Cinematografiche ed Affini, con l'assistenza dell'Unione Nazionale Produttori Film, e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo;

Visto l'accordo collettivo nazionale 31 ottobre 1951, relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industria Cinematografiche ed Affini e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo;

Visto l'accordo collettivo nazionale 4 agosto 1955, per il rinnovo, con modificazioni, del contratto collettivo nazionale 9 novembre 1950 relativo ai generici cinematografici, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, l'Unione Nazionale Produttori Film e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Spettacolo;

Visto il contratto collettivo nazionale 4 agosto 1955, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 26 aprile 1951 relativo ai capi gruppo comparse e per la estensione ai medesimi del nuovo trattamento retributivo dei generici cinematografici, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo nazionale 4 agosto 1955;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 162, in data 14 giugno 1961, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— il contratto collettivo nazionale 9 novembre 1950, relativo ai generici cinematografici;

— il contratto collettivo nazionale 26 aprile 1951, relativo ai capi gruppo comparse addetti alla produzione cinematografica;

— l'accordo collettivo nazionale 31 ottobre 1951, relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici;

— il contratto collettivo nazionale 4 agosto 1955, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 9 novembre 1950 relativo ai generici cinematografici, e successive modificazioni;

— il contratto collettivo nazionale 4 agosto 1955, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 26 aprile 1951, relativo ai capi gruppo comparse e per la estensione ai medesimi del nuovo trattamento retributivo dei generici cinematografici;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i capi gruppo comparse addetti alla produzione cinematografica e i generici cinematografici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SUL

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 135. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 9 NOVEMBRE 1950 PER I GENERICI CINEMATOGRAFICI

L'anno 1950 il giorno 9 del mese di novembre, a Roma presso la sede dell'A.N.I.C.A

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI, rappresentata dal suo Presidente avv. *Eitel Monaco,* assistito dai Consiglieri della Unione Nazionale Produttori: avv. *Carlo Ponti,* rag. *Mario Trombetti,* comm. *Fortunato Misiano*

e

la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI SPETTACOLO rappresentata dal suo Segretario Generale avv. *Franco Di Ciaula;*

viene stipulato il seguente contratto normativo da valere per i generici cinematografici.

Art. 1

Il produttore ha libertà di scelta nominativa dei generici negli elenchi compilati presso la Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo. La formazione degli elenchi sarà affidata ad una Commissione Paritetica con rappresentanti dei Produttori e dei Generici.

Art. 2.

Nelle scene ove si verifichi un impiego di comparse, per le prime 100 dovrà essere rispettata una percentuale d'impiego del 30 per cento di generici mentre per le successive centinaia dovrà essere impiegato il 20 per cento di generici.

Art 3.

La paga globale è dovuta per un orario di 10 ore compreso il tempo necesario per il trucco ed un'ora di pausa per la colazione. La pausa dovrà essere concessa non prima delle ore 11 antimeridiane. Se il lavoro si protrae oltre le ore 21 dovrà essere concessa una ulteriore pausa per il pasto e a questo secondo pasto dovrà provvedere in ogni caso la Casa produttrice. Nel caso di chiamata pomeridiana qualora dopo almeno sei ore di lavoro si raggiungano o oltrepassino le ore 21, al generico spetta il cestino e l'ora di pausa. In caso di convocazione dopo le ore 21 non si avrà diritto al cestino purchè la lavorazione non avvenga fuori dello stabilimento.

Art. 4.

Per le scene da eseguirsi fuori dello stabilimento agli effetti degli orari di lavoro sarà considerata ora di inizio quella della chiamata nello stabilimento e ora di termine quella di rientro in Stabilimento.

Art. 5.

Qualora la Direzione adotti l'orario continuato senza sosta alcuna, detto orario avrà la durata di sette ore, dopo le quali avrà inizio lo straordinario, nel caso non sia concessa l'ora di pausa. Rimane comunque stabilito che al lavoratore, dopo l'orario continuato delle sette ore dovrà essere concesso il cestino o la pausa.

Art. 6.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario restano così fissate:

20% il lavoro straordinario diurno feriale;

50% il lavoro ordinario e straordinario notturno e festivo.

Per ottenere la paga oraria si divide la paga giornaliera per otto.

Art. 7.

L'orario notturno ha inizio nel periodo maggio-ottobre alle ore 22 e termine alle ore 6. Nel periodo novembre-aprile ha inizio alle ore 21 e termine alle ore 7.

Art. 8.

Ai generici che partecipano alla lavorazione in esterni fuori dello stabilimento e che non possono essere ricondotti negli stabilimenti per l'ora della pausa, la Ditta produttrice dovrà fornire il consueto cestino o una indennità forfettaria di L. 350.

Art. 9.

Quando la lavorazione si svolge in località fuori di Roma e nella quale il lavoratore deve anche pernottare, la diaria sarà fissata volta per volta in base all'effettivo costo della vita della località stessa, d'intesa tra la Ditta produttrice ed i rappresentanti della compagnia impiegata a meno che il produttore non provveda al vitto e alloggio.

La diaria verrà calcolata dal momento della partenza a quello del ritorno in sede.

Le ore di viaggio saranno considerate come ore normali di lavoro.

Art. 10.

Per i trasporti sulle FF.SS. e sui piroscafi, i generici viaggiano in 2ª classe.

Art. 11

Nei casi di mancata prestazione per motivi indipendenti dalla volontà dei lavoratori è dovuta al generico una indennità pari alla quarta parte della paga complessiva se viene dimesso in libertà entro due ore e mezza dall'arrivo presso lo stabilimento o posto di lavoro. Trascorso tale termine il prestatore d'opera avrà diritto all'intero compenso.

Art. 12.

Se la lavorazione in stabilimento o in esterni ha termine in ore notturne nelle quali non sono più in attività i mezzi normali di trasporto, la Ditta produttrice dovrà provvedere a far trasportare a proprie spese il prestatore d'opera fino ai centri di smistamento opportunamente scelti.

Art. 13.

Ai generici che saranno chiamati a lavorare con abiti propri, sarà corrisposta una indennità di L. 350 per gli abiti normali e L. 1000 per gli abiti da sera.

Art. 14.

Per le festività nazionali e infrasettimanali, saranno applicati gli accordi interconfederali vigenti in materia.

Art. 15.

I capigruppo ferme restando le altre condizioni del loro contratto, percepiscono la stessa paga dei generici extra ed hanno diritto ad un premio d'ingaggio di lire 400 per il reclutamento delle comparse.

Art. 16.

Nel caso che i generici vengano chiamati per essere scelti sia presso gli uffici di produzione che presso gli Stabilimenti, spetta ai non impegnati un compenso spese di L. 300.

Art. 17.

La retribuzione per ogni giornata lavorativa resta così fissata:

categoria extra L. 2650;

1ª categoria L. 2250.

Art. 18.

Al lavoratore spetta il frazionamento della gratifica natalizia e delle ferie pari all'importo di L. 350 per ogni giornata lavorativa per la categoria extra e pari a L. 260 per ogni giornata lavorativa per la categoria 1ª.

Art. 19.

Il presente contratto entra in vigore il giorno 20 novembre 1950 ed avrà la durata di due anni. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo qualora una delle due parti non ne dia disdetta regolare almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 26 APRILE 1951 PER I CAPI GRUPPO COMPARSE ADDETTI ALLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

L'anno 1951, il giorno 26 del mese di aprile, in Roma, presso la sede dell'A.N.I.C.A.

tra

l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, rappresentata dal suo Presidente avv. *Eitel Monaco*, assistito dal Consigliere della Unione Nazionale Produttori film, rag. *Mario Trombetti*

e

la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo rappresentata dal Segretario Generale dott. *Guido Berardelli* e dal Segretario Provinciale del Sindacato Cinema Produzione, sig. *Giorgio Bertolacci*, assistito dal sig. *Bruno Sassaroli*;

la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo rappresentata dal Segretario Generale avv. *Franco Di Ciaula*;

viene stipulato il seguente contratto normativo da valere per i Capi Gruppo addetti alla produzione cinematografica.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Le case di produzione hanno l'obbligo di assumere un capo gruppo quando il numero delle comparse superi le cinque e non oltrepassi le venti.

Art. 2.

RETRIBUZIONE

La retribuzione del capo gruppo per ogni giornata lavorativa rimane stabilita di L. 2720 (L. 2058 paga base + 662 contingenza).

Art. 3.

PREMIO D'INGAGGIO

Il premio d'ingaggio viene fissato di L. 800.

Art. 4.

FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Al lavoratore spetta il frazionamento delle ferie e della gratifica natalizia, pari a L. 350 per ogni giornata lavorativa.

Art. 5.

INDENNITÀ MANCATA PRESTAZIONE

Nei casi di mancata prestazione per motivi indipendenti dalla volontà dei lavoratori è dovuta al capo gruppo una indennità pari alla retribuzione giornaliera.

Oltre a detta indennità verrà corrisposto, in ogni caso, il premio di ingaggio nella misura fissata nell'art. 3 della presente regolamentazione.

Art. 6.

LAVORAZIONE FUORI SEDE

In caso di lavorazione fuori sede, sempre nell'ambito della provincia, la produzione ha l'obbligo di portare al seguito della troupe i capi gruppo occorrenti, nella misura fissata nell'art. 1.

Nel caso che la lavorazione non venga effettuata, il capo gruppo ha diritto alla retribuzione stabilita per l'intera giornata.

Art. 7.

DIARIA

Nel caso che la lavorazione venga svolta fuori Roma e richieda il pernottamento del capo gruppo, la diaria sarà fissata di volta in volta in base allo effettivo costo della vita nella località stessa, a meno che il produttore non provveda direttamente al vitto ed all'alloggio.

La diaria verrà calcolata dal momento della partenza a quello del rientro in sede. Le ore di viaggio dovranno essere considerate come ore normali di lavoro.

Art. 8.

VIAGGI

Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato o sui piroscafi, i capi gruppo viaggeranno in seconda classe.

Art. 9.

LAVORI FUORI DEGLI STABILIMENTI

Nel caso di lavorazione da eseguirsi fuori degli stabilimenti, agli effetti dell'orario di lavoro, sarà considerata ora di inizio quella di chiamata nello stabilimento ed ora di termine quella di rientro nello stabilimento stesso.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

La giornata lavorativa è fissata in nove ore compresa l'ora di pausa per la colazione.

La pausa dovrà essere concessa non prima delle ore 11 antimeridiane. Nel caso che il lavoro si protragga oltre le ore 21 dovrà essere concessa una ulteriore pausa per il pasto ed a questo secondo pasto dovrà, in ogni caso, provvedere la casa produttrice.

Ove la chiamata del capo gruppo avvenga nelle ore pomeridiane e dopo almeno sei ore di lavoro si raggiungano o sorpassino le ore 21 al capo gruppo spettano il cestino e l'ora di pausa. In caso di convocazione dopo le ore 21 non si avrà diritto al cestino, purchè la lavorazione non avvenga fuori dello stabilimento.

Art. 11.

ORARIO CONTINUATO

Ove la Direzione adotti l'orario continuato senza sosta alcuna, detto orario avrà la durata di sei ore. Nel caso che non venga concessa l'ora di pausa dopo le suddette sei ore, il capo gruppo avrà diritto alle maggiorazioni per il lavoro straordinario.

Rimane in ogni caso stabilito, che, dopo l'orario continuato, al capo gruppo dovranno essere concessi il cestino e l'ora di pausa.

Art. 12.

LAVORO STRAORDINARIO

Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, restano così fissate:

20 per cento per lavoro straordinario diurno feriale;

50 per cento per lavoro straordinario notturno;

50 per cento per lavoro straordinario festivo.

Per ottenere la paga oraria si divide la paga giornaliera per 8.

L'orario notturno ha inizio:

per il periodo maggio-ottobre alle ore 22 e termine alle ore 6;

per il periodo novembre-aprile alle ore 21 e termine alle ore 7

Art. 13.

TRASPORTI LAVORATORI ORE NOTTURNE

Ove la lavorazione in esterni o in stabilimenti abbia termine in ore notturne nelle quali non sono più in attività i mezzi normali di trasporto, la Ditta produttrice dovrà provvedere a far trasportare a proprie spese i lavoratori fino ai centri di smistamento opportunamente scelti.

Art. 14.

INDENNITÀ ORA DI PAUSA NON CONCESSA (CESTINI)

Ai capi gruppo che partecipano alla lavorazione in esterni fuori stabilimento e che non possono essere ricondotti negli stabilimenti stessi per l'ora di pausa, la Ditta produttrice dovrà fornire il consueto cestino o una indennità forfettaria pari a L. 350.

Art. 15.

TRUCCO

Il capo gruppo non può truccarsi e vestirsi nè partecipare a ripresa di film.

Art. 16.

FESTIVITÀ

Per le festività nazionali e infrasettimanali, saranno applicate le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia.

Art. 17.

NOMINATIVI DI CAPI GRUPPO

Le Federazioni dei lavoratori si impegnano a sottoporre al benestare dell'A.N.I.C.A. un elenco di nominativi di capi gruppo i quali potranno usufruire del libero accesso negli stabilimenti.

Art. 18.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore dal giorno 1° maggio 1951 ed avrà la durata di due anni.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo qualora una delle due parti non ne dia disdetta regolare almeno un mese prima della scadenza.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 31 OTTOBRE 1951 RELATIVO ALLA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI GENERICI CINEMATOGRAFICI

L'anno 1951, il giorno 31 del mese di ottobre in Roma, presso la sede dell'A.N.I.C.A.

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI, rappresentata dal suo Presidente avv. *Eitel Monaco,* assistito dal sig. *Walter Durantini*

e

la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO rappresentata dal suo Segretario Generale dott. *Franco Di Ciaula,* assistito dal sig. *Carlo Mantegazza;*

L'anno 1951, il giorno 31 del mese di ottobre in Roma, presso la sede dell'A.N.I.C.A.

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI, rappresentata dal suo Presidente avv. *Eitel Monaco,* assistito dal sig. *Walter Durantini*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO rappresentata dal Segretario Generale dott. *Gino Sinopoli,* assistito dal Segretario Provinciale del Sindacato Lavoratori Produzione cinematografica sig. *Giorgio Bertolacci* e dai sigg. *Bruno Sassaroli* e *Manlio Dalla Pria,* Segretario della categoria Generici Cinematografici; si conviene quanto segue:

1) Le Società produttrici di films si impegnano ad assicurare i lavoratori generici contro gli eventuali infortuni che possono verificarsi durante le ore di lavoro, ivi compreso il periodo di tempo necessario per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.

Per gli infortuni che rivestono carattere di invalidità temporanea e che non superino i 90 giorni, sarà corrisposta una indennità pari all'80% della retribuzione complessiva giornaliera, stabilita dal Contratto Collettivo per i generici.

2) Ai generici che percepiscono una retribuzione superiore a quella stabilita dall'art. 1) del presente accordo, verrà riservato, in caso di infortunio, il trattamento previsto per la categoria attori.

3) E' abolita la franchigia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 4 AGOSTO 1955 PER IL RINNOVO, CON MODIFICAZIONI, DEL C.C.N. 9 NOVEMBRE 1950 PER IL TRATTAMENTO DEI GENERICI CINEMATOGRAFICI

Addì 4 agosto 1955 in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE ED AFFINI, in persona del suo Presidente, avv. *Eitel Monaco*, con l'Unione Nazionale Produttori Film in persona del suo Presidente dott. *Goffredo Lombardo*, assistiti dai signori: comm. *Fortunato Misiano*, dottor *Vincenzo Buffolo*, avv. *Ferdinando Barbieri*, dottor *Roberto Donalisio* e rag. *Mario Saraceni*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO in persona del suo Segretario nazionale sig. *Giorgio Bertolacci*, con l'assistenza dei signori *Ernesto Bracci*, Segretario Federazione Provinciale, *Enrico Urbinati*, segretario del sindacato generici.

la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI SPETTACOLO in persona del Segretario Generale dott. *Appio Claudio Rocchi*, assistito dai signori ing. *Salvatore Bruno*, *Enrico Zannone*, Segretario Nazionale dipendente aziende spettacolo, *Emilio Fenocchi*, segretario provinciale sindacato aziende spettacolo, *Mario Simoni*, Segretario del Sindacato Generici:

la FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI SPETTACOLO in persona del suo Segretario Generale sig. *Antonio Mancini*, assistito dai signori *Aldo Florio*, *Agostino Micheli*, *Ezio Massari*, Segretario sindacato generici; è stato stipulato il seguente accordo per il rinnovo del Contratto normativo e retributivo 9 novembre 1950 per il trattamento dei generici cinematografici e successive modificazioni.

Art. 1.

Il Contratto 9 novembre 1950 per il trattamento dei generici cinematografici è prorogato integralmente, con le sole modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le percentuali di generici rispetto alle comparse di cui all'art. 2 dell'accordo 9 novembre 1950 sono modificate nel modo seguente:

fino a 100 comparse: generici 30 %;
da 101 a 500 comparse: generici 20 %;
da 501 a 1000 comparse: generici 15 %;
oltre 1000 comparse: generici 10 %.

Art. 3.

A modifica dell'ultimo comma dell'art. 11 dell'Accordo 9 novembre 1950 si conviene che limitatamente ai film in colore, ove il generico, truccato, sia stato trattenuto al di sotto delle tre ore e non utilizzato, avrà diritto alla metà della paga spettante alla sua categoria in dipendenza del presente accordo, quale indennità di mancata posa. Ove invece sia stato trattenuto oltre le tre ore, truccato, e non utilizzato, avrà diritto alla intera retribuzione. Rimane ferma, per il caso che il generico non sia stato truccato, l'indennità di mancata posa di cui al detto art. 11.

Art. 4.

Si conviene che nei films in colore le comparse potranno essere assoggettate a quella che si chiama la « sporcata » (trucco ridotto) senza che con ciò le medesime possano aspirare alle retribuzioni dei generici.

Art. 5.

A decorrere dal 1° settembre 1955 le nuove retribuzioni dei generici per ogni giornata lavorativa sono le seguenti:

Categoria extra	L.	4.100
I Categoria	»	3.520

Art. 6.

Il presente contratto entra in vigore il giorno 1° settembre 1955 ed avrà la durata di due anni. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo ove una delle parti non darà disdetta regolare a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.

Dichiarazione a verbale

Le parti si dànno atto che esse intendono rincontrarsi per studiare norme contrattuali atte ad assicurare una maggiore e migliore qualificazione dei generici.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 4 AGOSTO 1955 PER IL RINNOVO DEL C. C. N. 26 APRILE 1951 RELATIVO AI CAPIGRUPPO COMPARSE E PER LA ESTENSIONE AI MEDESIMI DEL NUOVO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI GENERICI CINEMATOGRAFICI

Addì 4 agosto 1955, in Roma

tra

l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, in persona del suo Presidente avv. *Eitel Monaco*, con l'Unione Nazionale Produttori film in persona del suo Presidente dott. *Goffredo Lombardo*, assistiti dai signori comm. *Fortunato Misiano*, dott. *Vincenzo Buffolo*, avv. *Ferdinando Barbieri*, dott *Roberto Donalisio* e rag. *Mario Saraceni*

e

la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, in persona del suo Segretario Nazionale sig. *Giorgio Bertolacci*, con l'assistenza dei signori *Ernesto Bracci*, Segretario Federazione Provinciale, *Enrico Urbinati*, Segretario del Sindacato generici;

la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo, in persona del Segretario Generale dott *Appio Claudio Rocchi*, assistito dai signori ing. *Salvatore Bruno*, *Enrico Zannone*, Segretario Nazionale dipendenti Aziende Spettacolo, *Emilio Fenocchi*, Segretario Provinciale Sindacato Aziende Spettacolo, *Mario Simoni* Segretario del Sindacato Generici;

la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo, in persona del suo Segretario Generale signor *Antonio Mancini*, assistito dai signori *Aldo Florio*, *Agostino Micheli*, *Ezio Massari*, Segretario Sindacato Generici:

è stato stipulato il seguente contratto per il rinnovo del contratto normativo e retributivo 26 aprile 1951 per il trattamento dei capigruppo comparse.

Art 1

Il contratto per i capigruppo comparse della produzione cinematografica 26 aprile 1951 è prorogato per un periodo di 2 anni, con le sole modificazioni di cui al seguente art 2.

Art 2.

La paga dei generici extra di cui all'Accordo 4 agosto 1955 (L. 4.100 giornaliere per la zona di Roma), visto l'Accordo 19 gennaio 1950 che estende ai capigruppo comparse il trattamento economico del generico extra, è estesa ai capigruppo comparse della produzione cinematografica.

Art 3.

Il presente contratto entra in vigore il giorno 1° settembre 1955 ed avrà la durata di due anni. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo ove una delle parti non ne dia disdetta regolare a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 610.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti da laboratori di pasticceria della provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959, per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, relativi all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visto, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 16 ottobre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Pasticceri;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Trento, in data 31 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Trento, lo accordo collettivo 16 ottobre 1958, relativo ai lavoratori dipendenti da laboratori di pasticceria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti da laboratori di pasticceria della provincia di Trento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 134. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 16 OTTOBRE 1958, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA LABORATORI DI PASTICCERIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Il giorno 16 ottobre 1958

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI DI TRENTO, rappresentata dai signori *Bertelli Riccardo* e *Franceschini Paolo*, assistiti dal dott. *Ivo Perini* e dal sig. *Mario Recanatini*.

e

il SINDACATO LAVORATORI PASTICCERI DI TRENTO, rappresentato dal sig. *Pedrolli Giordano*, assistito dal signor *Carlo Golser*;

Riconosciuta la necessità di procedere, anche nel settore dei laboratori di pasticceria, al conglobamento dei punti dell'indennità di contingenza scattati a tutto il 30 aprile 1957 nonchè dell'indennità di caro-pane in analogia a quanto avvenuto negli altri settori del commercio;

Ravvisata contemporaneamente l'opportunità di una rivalutazione delle paghe;

si è stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1958 i minimi di paga conglobata da corrispondere ai lavoratori dipendenti da laboratori di pasticceria di Trento e Provincia sono i seguenti:

		Importo orario
I Pasticcere:		
a) Con funzioni di capo laboratorio con almeno 3 operai qualificati:		
oltre 20 anni	L.	211
b) Capo laboratorio con meno di 3 operai qualificati:		
oltre 20 anni	»	207
II Pasticcere:		
oltre 20 anni	»	192
18 - 20 anni	»	186
III Pasticcere:		
oltre 20 anni	»	177
18 - 20 anni	»	169
16 18 anni	»	150
Facchini e personale addetto alla pulizia:		
oltre 20 anni	»	180
18 - 20 anni	»	174
16 - 18 anni	»	155
inf. 16 anni	»	131

		Importo mensile
Portapaste:		
oltre 20 anni	L.	33.991
18 - 20 anni	»	25.579
16 - 18 anni	»	20.148
inf. 16 anni	»	14.056
Apprendisti:		
1° anno:		
dai 14 - 16 anni	»	6.020
dai 16 - 18 anni	»	7.020
superiori ai 18 anni	»	8.020
2° anno:		
dai 15 - 16 anni	»	8.520
dai 16 - 18 anni	»	9.520
superiori ai 18 anni	»	10.520
3° anno:		
dai 16 - 18 anni	»	12.520
sup. ai 18 anni	»	15.520

Le suddette retribuzioni degli apprendisti sono comprensive dell'indennità di contingenza.

Art. 2.

In aggiunta ai minimi di paga conglobata di cui allo art. 1 ai lavoratori verrà corrisposta l'indennità di contingenza in vigore per i dipendenti del settore commercio, giusto il criterio della scala mobile di cui allo accordo nazionale 29 aprile 1957.

Art. 3.

In attesa della definizione in sede nazionale del contratto di lavoro per i dipendenti da laboratori di pasticceria si conviene che — per quanto riguarda la parte normativa — verranno applicate le disposizioni in vigore per il personale dipendente dalle aziende commerciali.

Art. 4.

Il presente contratto ha validità fino al 30 giugno 1959, intendendosi però tacitamente rinnovato di mese in mese, se non verrà disdettato da una delle due parti contraenti 15 giorni prima della sua scadenza.

Qualora nel frattempo venisse stipulato in sede nazionale il contratto di lavoro, il presente accordo si intenderà scaduto alla data di entrata in vigore del contratto nazionale stesso — rendendo con ciò nullo quanto stabilito dall'art. 3, nonchè nella prima parte del presente articolo - impegnandosi le due parti di addivenire immediatamente alla stipulazione di un nuovo accordo integrativo provinciale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 611.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese lattiero-casearie della provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 29 gennaio 1960, per i dipendenti dalle aziende lattiero-casearie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Gruppo Lattiero-Caseario - e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Casari -, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 38 della provincia di Modena, in data 8 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 29 gennaio 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende lattiero-casearie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese lattiero-casearie della provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 133. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 GENNAIO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE LATTIERO-CASEARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì, 29 gennaio 1960, in Modena.

tra

il GRUPPO LATTIERO-CASEARIA DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA, rappresentato dal sig. *Elio Bergamaschi*, assistito dal rag. *Armando Marcoaldi*, Vice Segretario Generale dell'Associazione stessa.

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, SINDACATO CASARI, rappresentato dal sig. *Romolo Dini*;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal dottor *Gianfranco Baldini*;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal signor *Giancarlo Dotti*;

preso atto e confermato che i rapporti di cui alla soggetta categoria sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957 ed eventuali sue successive variazioni, sia per la parte normativa che per quella salariale; che il contratto stesso deve spiegare piena efficacia nell'ambito provinciale, con decorrenza dall'annata casearia 1960 e con scadenza prevista nel contratto medesimo; in considerazione che nella provincia di Modena sono di prassi costante alcune prestazioni non previste dal contratto nazionale oppure regolate in diversa maniera, in loro aggiunta o sostituzione; si conviene:

1) di concedere al casaro, in corrispettivo dell'illimitato orario di lavoro feriale, festivo e notturno, ferie e custodia patrimoniale dell'azienda, le seguenti prestazioni in natura:

a) casa igienica ad uso abitazione per sè e famiglia con annessi rustici;

b) latte, burro, sale, legna e luce per il ristretto uso familiare;

c) kg. 20 di formaggio grana all'anno;

d) pollaio con diritto di tenere non più di 20 galline e non più di due covate di polli novelli, limitatamente a 20 ciascuna. Per quei caseifici che non hanno l'allevamento dei suini, i capi di pollame non avranno limitazione di numero purchè custoditi entro recinto;

e) un suino del peso di kg. 150/180 che l'Azienda cederà con la riduzione del 30% sul prezzo di mercato. Per quei caseifici che non hanno l'allevamento dei suini, sarà fornito dall'Azienda il porcile e il siero occorrente per l'allevamento e l'ingrasso del suino per uso familiare;

2) di riconoscere ai lavoratori dipendenti un premio per l'allevamento dei suini pari all'8% dell'utile netto ricavato dalla vendita degli stessi da ripartirsi 4% al casaro e 4% agli altri dipendenti, in parti uguali

3) di riconoscere al casaro un premio di L. 19 per ogni quintale di latte lavorato, semprechè la partita di formaggio raggiunga il 90% scelto mercantile 0-1 e L. 2 in più per ogni 1% dal 91 compreso al 100%;

4) di riconoscere al casaro un super-minimo di lire 4.500 *mensili*:

5) di fissare, per tutti i dipendenti, escluso il casaro, per le ore effettivamente lavorate eccedenti l'orario normale, un'unica percentuale, nella misura del 30% (trenta per cento) in sostituzione delle maggiorazioni previste dall'art 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il lavoro straordinario diurno, festivo e notturno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 612.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di estrazione e lavorazione della pomice nell'isola di Lipari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959, per gli operai addetti all'industria mineraria;

Visto il contratto collettivo 11 maggio 1960, per gli operai addetti alla estrazione e lavorazione della pomice nell'isola di Lipari, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della provincia di Messina e il Sindacato Lavoratori Addetti alla Estrazione e Lavorazione della Pomice di Lipari;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 della provincia di Messina, in data 5 giugno 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo 11 maggio 1960, relativo agli operai addetti alla estrazione e lavorazione della pomice nell'isola di Lipari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di estrazione e lavorazione della pomice nell'isola di Lipari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 124. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 11 MAGGIO 1960 PER GLI ADDETTI ALLA ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DELLA POMICE NELL'ISOLA DI LIPARI

Addì 11 maggio 1960, in Lipari, presso la sede dell'Ufficio di Collocamento

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MESSINA in persona del Direttore dell'Associazione stessa, dott. *Marco Di Gaetano* e degli Industriali signori: *Angelo D'Ambra, Thomas Ferlazzo, Francesco La Cava, Giuseppe Maggiore* e rag. *Ezio Rancaglia,*

e

il SINDACATO LOVORATORI ADDETTI ALLA ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DELLA POMICE DI LIPARI in persona dei componenti il Direttorio del Sindacato stesso, sigg. *Benito Giuffrè, Raffaele Stellario, Natale Currò, Giuseppe Orefice, Giuseppe Monaco, Bartolo Portelli, Saia Gaetano, Agrip Antonino,* assistiti dal Segretario zonale della C.I.S.L. sig. *Francesco Ragusi,* e dal Segretario generale e Vice segretario generale della C.I.S.L. di Messina, dott. *Antonino Perrone* e sig. *Vincenzo Toscano*;

è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai addetti alla estrazione e lavorazione della pomice nell'isola di Lipari, dipendenti da aziende industriali.

Art. 1

ASSUNZIONE

Per l'assunzione dei lavoratori valgono le disposizioni di legge in vigore sulla disciplina nazionale della domanda dell'offerta di lavoro.

All'atto dell'assunzione l'Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, la data di assunzione, la qualifica e la categoria alla quale il lavoratore è assegnato.

Art. 2.

ASSUNZIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli le parti si richiamano alle norme di legge per tali lavoratori e ad eventuali accordi interconfederali.

Art. 3.

DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE AL LAVORO, VISITA MEDICA, RESIDENZA DELL'OPERAIO

All'atto dell'entrata in servizio, il lavoratore deve presentare.

il libretto di lavoro:

le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia già in possesso.

lo stato di famiglia, se capo di famiglia, e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

Potrà altresì essergli richiesto il certificato penale in data non anteriore a tre mesi.

L'Azienda potrà, per mezzo del proprio medico di fiducia, far sottoporre l'operaio a visita medica per accertarne la costituzione fisica e l'idoneità specifica per il lavoro al quale l'operaio viene assegnato.

L'operaio deve dichiarare alla direzione dell'Azienda il suo domicilio e segnalarne all'Ufficio competente i successivi mutamenti.

L'Azienda rilascerà al lavoratore ricevuta dei documenti che essa trattiene e che dovranno essere restituiti all'operaio all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro.

Art. 4

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro è sempre fatta per un periodo di prova che potrà protrarsi fino ad una settimana, e, di comune accordo fra imprenditore e lavoratore, fino a due settimane.

Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo stabilito per la categoria alla quale il lavoratore è stato assegnato.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto dall'Impresa e dal lavoratore in qualsiasi momento, senza preavviso e indennità.

Il lavoratore che non viene confermato e che non creda di accettare le condizioni fissategli, lascerà senz'altro la cava e lo stabilimento e avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute.

Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato s'intende assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha inizio il periodo di prova.

Art. 5.

PASSAGGIO DI MANSIONI

L'operaio che viene destinato in via temporanea a compiere mansioni che rientrano in una categoria superiore alla sua, ha diritto a un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la sua retribuzione e quella minima della categoria superiore.

Qualora tale periodo si prolunghi oltre un mese e mezzo consecutivo per l'operaio destinato a mansioni di specializzato o a mansioni di qualificato, e a un mese per l'operaio destinato a mansioni di manovale specializzato, l'operaio acquisirà di diritto la nuova categoria e il nuovo salario, salvo che si tratti di sosti-

tuzione di operaio assente per malattia, infortuni, permessi e sempre che il periodo non si protragga oltre i tre mesi.

L'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilito un salario inferiore a quello da esso percepito, avrà diritto alla conservazione del suo salario maggiore e della qualifica.

Art. 6.

CUMULO DI MANSIONI

Agli operai che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria e il salario corrispondenti alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo.

Di casi particolari si terrà conto equamente nella retribuzione.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

La durata massima di lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere salvo eccezioni di legge.

E' ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra la direzione e gli operai e fra le Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori, entro il limite massimo di un'ora al giorno, da effettuarsi entro le due settimane successive all'avvenuta interruzione.

Art. 8.

LAVORO A TURNO

La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.

Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni, secondo le consuetudini aziendali, ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.

Ai soli addetti ai turni di notte sarà corrisposto un compenso dell'8 per cento sulla paga base aumentata della quota oraria di contingenza per gli operai retribuiti ad economia e sulla paga base aumentata della quota oraria di contingenza e della percentuale di cottimo per gli operai retribuiti a cottimo.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO, LAVORO FESTIVO

Il lavoratore, salvo giustificati motivi individuali di impedimento è tenuto a compiere il lavoro straordinario — diurno, notturno e festivo — entro i limiti stabiliti dalla legge e purchè a giudizio della direzione dell'Azienda, esigenze particolari richiedano eccezionali e temporanee prestazioni di lavoro straordinario.

E' lavoro straordinario quello compiuto oltre l'orario massimo normale di otto ore giornaliere, eventualmente prolungato ai sensi e nei limiti fissati dalle eccezioni di legge e dagli accordi interconfederali come previsto dall'art. 7.

Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.

E' lavoro festivo quello compiuto nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali previste dall'art. 13.

Le percentuali di compenso sulla paga base aumentata della quota oraria di indennità di contingenza per gli operai retribuiti a cottimo, sono fissate nella misura seguente:

a) per il lavoro straordinario diurno — 27 %

b) per il lavoro straordinario notturno (oltre le 8 ore della giornata) — 50 %

c) per il lavoro compiuto nei giorni festivi — 50 %

d) per il lavoro straordinario festivo (oltre le otto ore della giornata) — 55 %

e) per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati — 45 %

f) per il lavoro nei giorni festivi con riposo compensativo — 15 %

I predetti compensi percentuali non sono cumulabili.

Art. 10.

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO

In caso di sospensione del lavoro che oltrepassino i 15 giorni l'operaio può richiedere il suo licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, alla corresponsione della indennità di preavviso e di licenziamento di cui agli artt. 43 e 45.

Nei lavori all'esterno, in caso di interruzioni di lavoro di breve durata a causa di forza maggiore (frane, mancanza di energia elettrica e simili), nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.

Art. 11.

RIDUZIONE DI LAVORO

In caso di riduzioni di lavoro, la Direzione, ove lo ritenga compatibile con le esigenze dell'Industria, curerà di addivenire ad una riduzione dell'orario di lavoro ed alla effettuazione di turni fra le maestranze prima di procedere a licenziamenti.

Art. 12.

RIPOSO SETTIMANALE

Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, così che la domenica viene considerata giorno lavorativo.

Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.

L'eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto che — salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forma maggiore — l'operaio avrà diritto alla maggiorazione stabilita per l'orario festivo.

Art. 13.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi quelli dalla legge previsti come tali, e precisamente:

a) tutte le domeniche, oppure, con riferimento all'art. 12 i giorni di riposo compensativi;

b) il 25 aprile, giorno della liberazione;
il 1° maggio, festa del lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale;
il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale;

c) le seguenti altre ricorrenze infrasettimanali:
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa di S. Giuseppe;
il giorno del lunedì dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il giorno di Ognissanti;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il 26 dicembre;
il giorno del Santo Patrono del luogo dove l'operaio presta servizio o di altra località secondo le consuetudini locali.

Le organizzazioni sindacali territoriali potranno concordare la sostituzione di qualche giorno festivo, tenendo conto delle consuetudini locali.

Per le festività di cui al punto *b*) gli operai percepiranno, ancorchè non vi sia prestazione di lavoro, un trattamento pari alla normale retribuzione giornaliera, intendendosi per tale quella che essi avrebbero percepita se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero dell'Azienda; per tali festività viene riconosciuto il detto trattamento anche se cadono di domenica. Qualora vi sia prestazioni d'opera, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta al trattamento di cui al precedente comma, la retribuzione per le ore lavorative maggiorata dalla percentuale del lavoro festivo di cui all'art. 9.

Tale trattamento sarà riconosciuto anche nei casi previsti nel contratto interconfederale 4 gennaio 1939; per i casi previsti dal detto contratto nei quali è corrisposta una indennità da parte di istituti di previdenza, l'Azienda integrerà l'indenità stessa fino all'ammontare dell'intero trattamento di festività.

Per le festività di cui al punto *c*) e *d*); qualora non coincidano con la giornata di riposo compensativo, sarà corrisposta la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato secondo l'orario normale giornaliero dell'Azienda.

In caso di prestazione di lavoro in detta festività infrasettimanale, sarà corisposta oltre la retribuzione di cui sopra, la normale retribuzione per le ore lavorate senza la maggiorazione per il lavoro festivo.

In caso di assenza di lavoro dovuta a malattia o infortunio, limitatamente al periodo di cui agli istituti di previdenza corrispondono le indennità ed entro il limite del periodo di conservazione del posto, l'Azienda integrerà l'indennità stessa fino all'intero trattamento di festività.

Art. 14.

LAVORO A COTTIMO

Per il lavoro a cottimo si fa riferimento agli accordi interconfederali con la variante che il guadagno minimo non dovrà risultare inferiore al 10% dei minimi di paga aumentati dell'indennità di contingenza e delle quote di rivalutazione.

Art. 15.

UTENSILI

Tutti gli utensili, nonchè le relative manutenzioni e quant'altro occorre all'operaio nell'esecuzione delle proprie mansioni, saranno fornite dall'Azienda a proprie spese.

L'operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna, egli però deve essere posto in grado di ben conservare quanto gli è stato consegnato.

L'operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell'uso degli utensili e del materiale, e risponderà dei danni, a lui imputabili, ai sensi degli artt. 36 e 37.

Art. 16.

PERSONALE ADDETTO A LAVORI DISCONTINUI

Per il trattamento degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia — intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge — si fa riferimento agli accordi interconfederali in materia, con la variante che la riduzione del salario per la nona e la decima ora, anzichè del 37 per cento, sarà solo 25 per cento.

Art. 17.

In considerazione del particolare disagio in cui si svolgono i lavori sia in cava che presso gli stabilimenti, agli operai compete una speciale indennità giornaliera nella seguente misura per 8 ore:

Operaio specializzato	L.	150,60
Operaio qualificato	»	180,10
Manovale specializzato	»	151,20
Manovale comune	»	140,80
Donne di 1ª categoria	»	80 —
Donne di 2ª categoria	»	80 —
Donne di 3ª categoria	»	80 —
Garzoni 18-20 anni	»	126,70
Garzoni 16-18 anni	»	98,55

La indennità di cui sopra sarà corrisposta alle donne ed ai garzoni soltanto se lavorano all'interno degli stabilimenti per la produzione della polvere di pomice.

Art. 18.

MINIMI DI PAGA BASE

Minimi di paga oraria

Operaio specializzato	L.	150,80
Operaio qualificato	»	133,30
Manovale specializzato	»	125,50
Manovale comune	»	116,90
Donne di 1ª categoria	»	93,35
Donne di 2ª categoria	»	87,85
Donne di 3ª categoria	»	81,85
Garzoni da 18-20 anni	»	105,20
Garzoni da 16-18 anni	»	81,85

Ai minimi di paga base va aggiunta la indennità di contingenza vigente nel tempo per gli operai dell'industria di Messina, nonchè l'indennità di mensa di L. 30 giornaliere, a norma dell'art. .. e la speciale indennità di lavoro disagiato di cui all'articolo precedente.

Art. 19.

Ai fornitori e agli addetti polvere avanti, sarà mantenuto ad personam il trattamento di miglior favore in atto praticato ove superino i minimi del presente contratto.

Art. 20.

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifiche natalizie, festività nazionali e infrasettimanali, è assolto dalle imprese con la corresponsione di una percentuale sulla retribuzione (paga base + contingenza + indennità mensa, esclusa indennità speciale), ragguagliata ad otto ore di lavoro, nella misura del 21,40%.

Detta percentuale sarà corrisposta normalmente sui periodi di paga già maturati.

La percentuale spetta all'operaio anche durante la assenza del lavoro per malattia o infortunio entro i periodi indennizzati dagli Istituti.

In caso di assenza per malattia o infortunio, l'Impresa deve corrispondere all'operaio la differenza fra l'importo della percentuale ed il trattamento economico allo stesso corrisposto per ferie, gratifica natalizia e festività dagli Istituti assicuratori.

Art. 21.

QUALIFICHE

Sono operai specializzati:

Fornaiolo Addetto polvere avanti (in quanto a trattamento economico).

Sono operai qualificati:

Capo taglia Capo cava Addetto sotto buratti e canali Addetto a buratti e crivi a caldo e a freddo.

All'addetto « sacchi a posto » sarà praticato il trattamento dell'operaio qualificato maggiorato da una indennità di responsabilità pari alla differenza tra il minimo di paga dell'operaio qualificato e quello dello specializzato.

Sono manovali specializzati:

Tagliaiolo Carrellista.

Sono manovali comuni:

Gli operai non compresi nelle superiori qualifiche.

Donne di 1ª categoria:

Addette allo scarto e sfrido della pomice con particolare competenza al riconoscimento di tutte le qualità.

Donne di 2ª categoria:

Addette alla lavatura del pezzame e della rasaglia.

Donne di 3ª categoria:

Addette agli altri lavori.

Art. 22.

CONTEGGIO DELLA PAGA

La corresponsione della paga sarà fatta a settimana, a due settimane, a quindicina ed anche in periodo diverso secondo le consuetudini dell'Azienda. Tale periodo non potrà comunque superare il mese.

All'operaio verrà rilasciato all'atto della paga una busta a prospetto contenente la qualifica alla quale egli appartiene in applicazione del presente contratto di lavoro, il periodo di paga al quale il guadagno si riferisce, la indicazione degli elementi costitutivi del guadagno e quelle delle eventuali trattenute.

Nono sono ammessi reclami sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto paga e sulla qualità della moneta, se non fatti all'atto del pagamento.

Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni da quello di paga affinchè l'ufficio mano d'opera possa provvedere immediatamente al regolamento delle differenze agli operai interessati. Trascorso tale periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nella busta paga del mese successivo.

Quando la paga viene corrisposta a mese, l'operaio potrà chiedere un acconto fino ad un massimo del 90 per cento del guadagno da esso raggiunto nella prima quindicina.

Art. 23.

IGIENE SUL LAVORO

Per l'igiene sul lavoro si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che regolano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.

Art. 24.

MALATTIA

Nel caso di malattia regolarmente riconosciuta, lo operaio avrà diritto alla conservazione del posto senza interruzione di anzianità:

per 6 mesi se avente anzianità fino a 5 anni;

per 8 mesi se avente anzianità da oltre 5 fino a 15 anni;

per 10 mesi se avente anzianità oltre i 15 anni.

Trascorsi tali periodi o cessata la malattia, ove il lavoratore non si presenti a riprendere servizio entro 3 giorni, sarà considerato dimissionario.

Nel caso in cui la malattia, trascorsi i periodi di cui al primo comma del presente articolo, non consenta al lavoratore di riprendere servizio, l'impresa, previo accertamento di tale circostanza, dovrà corrispondere al lavoratore lo stesso trattamento che gli sarebbe dovuto in caso di licenziamento.

In caso di malattia professionale la conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, perdurerà per un periodo pari a quello per il quale l'operaio percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

Art. 25.

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Per la tutela delle lavoratrici madri si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 26.

INFORTUNI SUL LAVORO

In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l'operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà all'infermeria della miniera per stendere la denuncia a termine di legge.

Gli operai infortunati avranno diritto alla corresponsione della paga per l'intero giornata in corso.

Quando l'infortunio accade all'operaio sul lavoro comandato fuori miniera, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Dovranno, naturalmente, essere osservate le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento.

La conservazione del posto perdurerà, senza interruzione di anzianità, per un periodo pari a quello per il quale l'operaio percepisce l'indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.

In caso di infortunio mortale, l'Azienda elargirà alla famiglia dell'infortunato, secondo le disposizioni dell'art. 2122 del codice civile, un sussidio corrispondente a cinquanta giorni della retribuzione complessiva della categoria nella quale era classificato l'infortunato.

Art. 27.

PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA

Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, e non può lasciare la miniera se non debitamente autorizzato.

Gli operai licenziati e sospesi non potranno entrare in miniera.

Salvo speciale permesso del loro capo, non è permesso all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi in miniera in ore fuori del turno.

Il permesso di uscita deve essere chiesto dall'operaio al suo capo immediatamente nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 28.

MOVIMENTI IRREGOLARI DI SCHEDE O DI MEDAGLIE

Là dove esiste un sistema di controllo a scheda o a medaglia è assolutamente proibito fare variazioni o cancellature sulla scheda, ritirare quella di un altro compagno o tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell'orologio di controllo.

Le infrazioni a tali disposizioni potranno dare luogo al licenziamento ai sensi dell'art. 34. Analoghe disposizioni saranno prese contro coloro che facessero movimenti irregolari delle medaglie.

Sarà considerato assente qualsiasi operaio che non avrà fatto il regolare movimento delle schede e della medaglia, quando non possa far constatare in modo sicuro, prima dell'uscita, la sua presenza in cantiere, ma in tal caso sarà ritenuto ritardatario.

Art. 29.

VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI

Nessun lavoratore può rifiutarsi a qualsiasi visita d'inventario che per ordine della Direzione venisse fatta agli oggetti affidatigli e alla visita personale alla uscita della miniera e dallo stabilimento fatta a scopo di controllo.

Alle lavoratrici la visita sulla persona sarà compiuta in luoghi appartati e con l'intervento di personale femminile.

Art. 30.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate alla Direzione dal lavoratore entro il mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. Ogni assenza non giustificata e non permessa potrà essere punita ai sensi dell'art. ....

In caso di assenza per malattia l'operaio è obbligato ad avvertire non oltre le 48 ore, salvo giustificati motivi di impedimento, la Direzione la quale potrà far constatare la malattia dal suo medico di fiducia.

Art. 31.

DIVIETI

E' proibito all'operaio di prestare la propria opera in aziende od officine diverse da quella in cui è occupato, salvo nei casi di sospensione di lavoro.

Art. 32.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo di lavoro potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.

Le punizioni possono essere le seguenti:

1) multa fino al massimo di 3 ore di paga base;

2) sospensione dal lavoro, fino al massimo di 3 giorni;

3) licenziamento ai sensi dell'art. ..

L'importo delle multe e delle ritenute che non costituiscono risarcimento di danni, sarà devoluto alla Cassa Mutua malattia cui sono iscritti gli operai della miniera, e, in mancanza, ad altra istituzione di assistenza e previdenza in favore dei lavoratori ai quali si riferisce il presente contratto.

Le trattenute per risarcimento di danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato e saranno contestati agli operai prima che le trattenute stesse vengano effettuate.

I provvedimenti disciplinari saranno disposti in ogni caso dalla Direzione e dovranno essere portati tempestivamente a conoscenza dell'interessato.

Art. 33.

MULTE E SOSPENSIONI

Nei casi sotto specificati la Direzione potrà infliggere la multa all'operaio:

a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;

c) che, anche per disattenzione, rechi guasto al materiale e non avverta subito il suo capo diretto degli eventuali guasti sugli apparecchi stessi;

d) che fumi e introduca cibi e bevande alcooliche senza il permesso della Direzione;

e) che si presenti al lavoro in stato di ubbriachezza;

f) che sia trovato addormentato;

g) che faccia collette o sottoscrizioni nella miniera;

h) che ritardi nell'inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

i) in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo, e che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza della miniera e dello stabilimento.

In caso di maggiore gravità e di recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 34.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto:

1) Con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non delle altre indennità.

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro.

In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi e le assenze ripetute per sette volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;

b) contravvenzioni di divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli; là dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, sempre chè l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti.

c) insubordinazione ai superiori.

d) condanna ad una pena detentiva al lavoratore con sentenza passata in giudizio, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;

e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'Azienda;

f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo di lavoro;

g) recidiva nelle mancanze di cui al punto *i*) dell'art. 33 sempre chè nella mancanza stessa non si riscontri il dolo;

h) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'Azienda stessa.

2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perchè suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;

b) furto e danneggiamento volontario al materiale dell'Azienda;

c) trafugamento di documenti, di disegni, di utensili;

d) esecuzione entro i locali dell'Azienda di lavori per uso proprio e per conto di terzi, con grave danno dell'Azienda stessa;

e) insubordinazione verso i superiori accompagnata da atti delittuosi;

f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

g) recidiva nelle colpe di cui al punto *i*) dell'articolo 33 qualora vi sia dolo.

Art. 35.

PERMESSI E BREVI CONGEDI

Al lavoratore che ne faccia domanda, la Direzione potrà accordare premessi o brevi congedi per giustificati motivi, senza obbligo di corrispondere la retribuzione.

Tali permessi e brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo accordi diretti fra la Direzione ed il lavoratore.

Art. 36.

PERMESSI ED ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI

Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza del lavoratore venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le relative variazioni devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli Industriali, all'Azienda cui il lavoratore appartiene.

Al lavoratore che dimostri di essere eletto a cariche sindacali che richiedono parimenti un'attività effettiva a carattere continuativo è concessa un'aspettativa fino ad un massimo di due anni salvo eventuale proroga ove non esistano impedimenti di ordine aziendale.

Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità, non però agli effetti della gratifica natalizia e del godimento delle ferie.

Art. 37.

CONGEDO MATRIMONIALE

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale del 31 maggio 1941.

Gli operai hanno pertanto diritto, in occasione del matrimonio, ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi, retribuito ai sensi dell'art. 1 del sopracitato accordo. L'assegno di cui sopra sarà corrisposto dalla ditta all'inizio del periodo di congedo per conto dell'I.N.P.I.S.

Inoltre sull'importo delle giornate rimborsate alla Azienda dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per congedo matrimoniale; l'Azienda stessa devolverà a favore dell'operaio che usufruisca di tale congedo l'importo relativo a 16 ore lavorative, da computarsi in rapporto all'ammontare effettivamente rimborsato dal predetto Istituto.

Le norme di cui sopra si considerano senz'altro integrate o sostituite da eventuali future norme interconfederali e legislative.

Art. 38.

FERIE

L'operaio, dopo un anno di anzianità ininterrotta presso la stessa Azienda, ha diritto, nel corso di ogni anno feriale, ad un periodo di riposo retribuito nella seguente misura:

giorni 12, pari a 96 ore.

Art. 39.

GRATIFICA NATALIZIA

Agli operai sarà corrisposta una gratifica natalizia nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto.

Art. 40.

Sarà concesso quale premio di fedeltà alla Ditta, ai lavoratori che hanno espletato un'attività ininterrotta presso la stessa Azienda per almeno 15 anni, una indennità pari ad una mensilità di retribuzione (comprese le indennità).

Art. 41.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 34 e le dimissioni dell'operaio non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno mediante il preavviso di sei giornate lavorative.

E' tuttavia in facoltà della Direzione di esonerare l'operaio della prestazione del lavoro corrispondendogli la paga le sei giornate lavorative (48 ore) e per le ore mancanti al compimento del preavviso.

In caso di morte dell'operaio, valgono le disposizioni dell'art. 2122 del codice civile.

Art. 42.

INDENNITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO ED IN CASO DI MORTE

A) All'operaio licenziato non per motivi disciplinari sarà corrisposta una indennità di licenziamento nella misura seguente:

4 giorni per ogni anno di servizio prestato.

Art. 43.

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONE

All'operaio che si dimette sarà corrisposto il seguente trattamento:

dopo il primo anno di anzianità e fino al quarto: 50% dell'indennità che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento;

dal quinto al decimo anno di anzianità: 75% dell'indennità che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento;

oltre il decimo anno di anzianità: 100 per cento che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento.

L'indennità altresì è dovuta per intero:

ai dimissionari per cause di infortunio sul lavoro o di malattia professionale che provochino una invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del lavoro nelle mansioni in precedenza esplicate;

alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio, gravidanza o di puerperio;

al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo; del 55° anno età se donna.

Art. 44.

CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

La liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di licenziamento dovrà essere calcolata:

se l'operaio è retribuito ad economia, sulla base della sua retribuzione individuale effettivamente percepita;

se l'operaio è retribuito a cottimo, sulla base del suo guadagno complessivo medio raggiunto nell'ultimo trimestre.

Per quanto riguarda però l'indennità di contingenza per il calcolo dell'indennità di licenziamento, si intendono qui richiamati i vigenti accordi interconfederali.

In ogni caso la retribuzione da corrispondere durante il preavviso dovrà essere comprensiva della indennità di contingenza.

Art. 45.

CHIAMATA ALLE ARMI

Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 13 settembre 1946, n. 303, per il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'Azienda ai soli effetti dell'art. 45 sulla indennità di licenziamento e semprechè il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.

Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, il lavoratore è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro in mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto di che il lavoratore può essere considerato dimissionario.

Art. 46.

TRAPASSO, CESSAZIONE, FALLIMENTO DELL'AZIENDA

Per il trapasso, la cessazione ed il fallimento della Azienda, si richiamano le disposizioni di legge.

Art. 47.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto sono correlative e inscindibili fra loro.

Ferma tale inscindibilità, le Associazioni stipulanti dichiarano che col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli che sono praticate al lavoratore.

Art. 48.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell'Azione giudiziaria essere sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

Le controversie sull'interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni territoriali ed in caso di mancato accordo, da quelle nazionali confederali.

Art. 49.

ACCORDI INTERCONFEDERALI

Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle precedenti disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 50.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro, entra in vigore il 1° aprile 1960 ed avrà durata fino al 31 dicembre 1961; esso si intenderà poi successivamente prorogato per un anno e così di seguito, ove non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata da inviare due mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 613.

Norme concernenti la istituzione di una giornata festiva infrasettimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono per i dipendenti dalle imprese che effettuano le seconde lavorazioni del vetro e dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti del comune di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visti, per il comune di La Spezia:

— l'accordo collettivo integrativo 19 gennaio 1960, per i dipendenti dalle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali Vetro e Ceramica e la Federazione Provinciale Vetro e Ceramica, la C.I.S.L. - Segreteria Provinciale -, la U.I.L. Segreteria Provinciale;

— l'accordo collettivo integrativo 12 febbraio 1960, per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche ed installatrici di impianti, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali Metalmeccanici e la Federazione Provinciale Impiegati Operai Metallurgici - C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Metalmeccanici C.I.S.L. -, l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 e n. 27 della provincia di La Spezia, rispettivamente in data 6 e 7 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per il comune di La Spezia

— l'accordo collettivo integrativo 19 gennaio 1960, relativo alla istituzione di una giornata festiva infrasettimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono per i dipendenti dalle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro;

— l'accordo collettivo integrativo 12 febbraio 1960, relativo alla istituzione di una giornata festiva infrasettimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e installatrici di impianti;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della rispettiva categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese che effettuano le seconde lavorazioni del vetro e dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti del comune di La Spezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 123. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 19 GENNAIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 LUGLIO 1959, PER LA ISTITUZIONE DI UNA GIORNATA FESTIVA INFRASETTIMANALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DEL S. PATRONO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE CHE EFFETTUANO LE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO DEL COMUNE DI LA SPEZIA

L'anno 1960, il giorno 19 del mese di gennaio, in La Spezia, presso la sede dell'Unione Industriali,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI VETRO E CERAMICA, rappresentato dal sig. rag. *Pagni Gisberto,* membro del Consiglio direttivo del sindacato medesimo, assistito dal rag. *Antonio De Moro,* Capo dei servizi sindacali dell'unione industriali

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE VETRO E CERAMICA, rappresentata dal suo Segretario sig. *Pietro Biggi*, assistito dal sig. *Prato Francesco* della Camera del Lavoro;
la C.I.S.L., SEGRETERIA PROVINCIALE DI LA SPEZIA, rappresentata dal sig. *Italo Franceschini,* Segretario sindacale;
la U.I.L., SEGRETERIA PROVINCIALE DI LA SPEZIA, rappresentata dal sig. *Egidio Bogi,* Segretario provinciale,
si è concluso il presente Accordo Provinciale — integrativo del Contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959 per le Aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro — da valere per gli impiegati, gli intermedi e gli operai dipendenti dalle Aziende stesse situate nel comune di La Spezia.

Art. 1.

Considerato che nel comune di La Spezia la ricorrenza del S. Patrono (S. Giuseppe) viene a cadere in giornata già dichiarata per legge festività infrasettimanale, si conviene — a mente di quanto stabilito dal penultimo comma degli artt. 9 (parte impiegati), 7 (parte categorie speciali) e 11 (parte operai) del Contratto nazionale di lavoro sopra citato — di considerare la giornata del 2 novembre come festività infrasettimanale in sostituzione di quella del S. Patrono (S. Giuseppe).

Tuttavia, resta salvo e impregiudicato il diritto delle Aziende di considerare con i propri dipendenti l'ulteriore spostamento della festività infrasettimanale in altra giornata diversa da quella innanzi fissata.

Art. 2.

Il presente Accordo integrativo provinciale decorre dal 1° gennaio 1960 ed è valevole per le Aziende situate nel solo comune di La Spezia. Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959 del quale ne seguirà le sorti sia per la disdetta e sia per il tacito rinnovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 FEBBRAIO 1960, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UNA GIORNATA FESTIVA INFRASETTIMANALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DEL S. PATRONO, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE METALMECCANICHE ED INSTALLATRICI DI IMPIANTI DEL COMUNE DI LA SPEZIA

L'anno 1960, il giorno 12 febbraio, in La Spezia presso l'Unione Industriali

tra

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI METALMECCANICI, rappresentato dal suo presidente comm. rag. *Gio Batta Rosa* assistito dal dott. *Tito Favi*, direttore dell'Unione Industriali della Provincia della Spezia,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Francesco Prato*;

la FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Italo Franceschini*;

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Luigi Bracciaferri*

si è concluso il presente Accordo Provinciale, integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 23 ottobre 1959, da valere per gli impiegati, gli addetti alla Categoria speciale e gli operai dipendenti dalle Aziende Metalmeccaniche ed installatrici di impianti situate nel Comune di La Spezia:

Art. 1

Considerato che nel Comune della Spezia la ricorrenza del S. Patrono (S. Giuseppe) viene a cadere in giornata già dichiarata per legge festività infrasettimanale, si conviene — a mente di quanto stabilito al punto *d*) degli articoli 11 parte impiegati e parte operai del Contratto Nazionale sopra citato — di considerare a tutti gli effetti come festività infrasettimanale la giornata del 2 novembre in sostituzione di quella del S. Patrono (S. Giuseppe).

Resta salva e impregiudicata la facoltà delle aziende interessate di concordare con i propri dipendenti, entro e non oltre il 2 del mese di novembre, altra giornata sostitutiva della festività del S. Patrono (S. Giuseppe).

Art. 2.

Il presente Accordo integrativo provinciale — valevole per le Aziende situate nel solo Comune di La Spezia — decorre dal 1° gennaio 1960 ed ha la durata sino al 31 dicembre 1960; esso si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 614.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari e da caffè, bars, pasticcerie, gelaterie e simili e da laboratori di pasticceria della provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate nell'art 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948, sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione, per i dipendenti dalle aziende di cui ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro 15 maggio 1959;

Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi-Turismo e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi;

Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959, per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;

Visto, per la provincia di Bergamo:

— il contratto collettivo integrativo 28 aprile 1960, e relative tabelle, stipulato tra i Gruppi: Ristoranti, Trattorie ed Esercizi Similari: Caffè, Bars, Pasticcerie e Gelaterie: Osterie e Fiaschetterie, assistiti dalla Associazione Provinciale Esercenti e Commercianti, e il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi della C.I.S.L., il Sindacato Lavoratori di Albergo e Mensa, Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro;

— il contratto collettivo integrativo 28 aprile 1960, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto, pari data.

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Bergamo, in data 25 maggio 1961 dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 28 aprile 1960, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e il contratto collettivo integrativo 28 apri le 1960, relativo ai dipendenti da caffè, bars, pasticcerie, gelaterie e simili e da laboratori di pasticceria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo cos stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerat nei contratti collettivi di cui al primo comma, dell provincia di Bergamo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e d decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SUL

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 122. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 28 APRILE 1960 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno 1960 il giorno 28 aprile alle ore 20 presso l'Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo presenti i signori:

rag. *Pietro Caprioli, Ravanelli Anselmo, Fucili Giovanni* rispettivamente presidenti dei Gruppi Ristoranti, Trattorie ed esercizi similari: Caffè, Bar, Pasticcerie e Gelaterie; Osterie e Fiaschetterie, assistiti dal direttore e dal vice direttore dell'Associazione Esercenti e Commercianti:

il sig. *Guizzardi Giuseppe* e *Piatti Cherubino* rispettivamente segretario e vice segretario del Sindacato Provinciale dipendenti PP.EE. della C.I.S.L., assistiti dal sig. *Samotti Rino* e dal sig. *Giuseppe Adelasio* per l'Unione Sindacale Provinciale di Bergamo;

i signori: cav. *Angelo Piacentini* segretario provinciale del Sindacato Lavoratori d'Albergo e Mensa, *Zingarelli Giacomo* e *Giannini Ermanno,* assistiti dal signor *Nosengo Secondo,* per la Camera Confederale del Lavoro:

il sig. cav. uff. *Lombardoni Pietro* per l'Unione Italiana del Lavoro;

viene stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale 23 ottobre 1954 e successivo contratto in data 11 maggio 1959 da valere per i dipendenti dai pubblici esercizi di Ristoranti, Trattorie ed esercizi similari della provincia di Bergamo.

Art. 1.

A) *Trattamento economico.* — Gli stipendi ed i salari minimi al lordo delle trattenute di R.M. e delle altre trattenute di legge sono fissati nelle tabelle salariali allegate, aggiornate con l'aggiunta di quelle categorie di lavoratori non specificati nelle tabelle in vigore dal 1° luglio 1953 che formano parte integrante del presente contratto.

Dette tabelle si intendono in vigore dal 1° maggio 1960.

B) *Qualifiche.* — Rimane ferma la clausola portata dall'ultimo capoverso del contratto nazionale 15 maggio 1959 con la quale vengono esclusi da ogni regolamentazione i maneggioni anche se risultino rappresentanti della licenza di esercizio, in quanto il loro rapporto si intende regolato da particolari accordi di appalto, di somministrazione e di rappresentanza.

Il gerente specificato nelle tabelle salariali non ha nessuna attinenza col maneggione.

Per primo barista si intende il barista che è coadiuvato da uno o più baristi: secondi o terzi baristi.

Il barista unico è colui o colei che è solo o eventualmente coadiuvato da un apprendista.

In aggiunta ai minimi paga segnati nelle tabelle salariali permane l'obbligo della corresponsione della indennità di contingenza come fissato dalle tabelle provincialmente stabilite, nonchè dell'indennità di caropane.

C) *Personale Tavoleggiante.* — A norma dell'articolo 47 del contratto nazionale 15 maggio 1959 il personale tavoleggiante è retribuito con la percentuale di servizio stabilita come segue:

a) 13% per la 1ª categoria;

b) 12% per la 2ª categoria;

c) 11% per la 3ª categoria.

Ai tavoleggianti pagati a percentuale non è dovuta l'indennità di contingenza.

Al personale tavoleggiante viene garantito un minimo di retribuzione costituito dagli emolumenti globali fissati per il personale interno di pari categoria con la maggiorazione del 20% (esempio: 1° cameriere equiparato al cuoco, ecc.).

Al personale femminile addetto al servizio di sala, per i bar (tavoleggiante o barista) verrà riservato lo stesso trattamento adottato per il personale maschile della stessa categoria.

Art. 2.

Vitto ed alloggio. — Tutto il personale ha diritto a godere due pasti al giorno che dovranno essere sani e sufficienti.

Al personale interno, retribuito a paga fissa che fruisca del vitto e dell'alloggio, l'indennità di contingenza (compresa la scala mobile) verrà ridotta dal 35% per il personale che gode il vitto intero giornaliero (due pasti e la colazione di caffè e latte); la riduzione sarà del 20% qualora il personale abbia a godere di un solo pasto oltre la colazione del caffè e latte.

Se a detto personale viene concesso anche l'alloggio quest'ultimo verrà valutato nella misura del 5% sempre sulla contingenza intera.

Art. 3.

Apprendisti. — A complemento dell'art. 9 del citato contratto nazionale 23 ottobre 1954 e 15 maggio 1959 si stabilisce che la proporzione tra apprendisti e lavoratori qualificati è da uno a tre o frazione di tre (1°, 2° e 3° qualificati hanno diritto all'apprendista, computando a questi soli effetti anche il personale della famiglia del datore di lavoro che presta la sua opera continuamente con la medesima qualifica od attribuzione).

La retribuzione e la durata del periodo di apprendistato sono fissati nella allegata tabella e a detti minimi salariali dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza, la scala mobile ed il caro pane.

Il computo del periodo di apprendistato viene fatto per il reale servizio prestato anche se effettuato alle dipendenze di aziende diverse.

Art. 4.

Tempo adibito per la consumazione dei pasti. — Il tempo stabilito per la consumazione dei pasti di cui all'art. 17 del contratto nazionale viene calcolato in mezz'ora per ognuno dei pasti principali e cioè per il pasto del mezzogiorno e per il pasto della sera.

Art. 5.

Lavoro straordinario. — A complemento degli articoli 19 e 22 del contratto nazionale 15 maggio 1959 è considerato lavoro straordinario quello eccedente le ore 48 settimanali per il personale impiegatizio e le ore 54 settimanali per il personale non impiegatizio.

Dette ore saranno retribuite con la maggiorazione del 25% ai sensi dell'art. 22 del citato contratto nazionale, la maggiorazione per il lavoro straordinario effettuato oltre l'orario massimo di chiusura consentito per gli esercizi singoli viene stabilito nella misura del 35%.

Tale maggiorazione si applica anche ai tavoleggianti retribuiti a percentuale.

Per gli apprendisti valgono le norme di legge e quelle fissate dall'art. 11 del contratto nazionale citato.

Art. 6.

Esercizi di stagioni. — Con riferimento all'art. 92 del contratto nazionale già citato si stabilisce che i minimi fissati dal presente contratto sono aumentati per gli esercizi stagionali del 50% sulle retribuzioni globali.

Il giorno di riposo eventualmente non goduto sarà retribuito a parte con gli aumenti prescritti.

A completamento del successivo art. 95, sempre del contratto nazionale, si concorda che la trattenuta che il datore di lavoro è autorizzato a fare per cautelarsi nel caso che il lavoratore, senza giustificato motivo, avesse ad anticipare la risoluzione del contratto stagionale non potrà superare il 50% della maggiorazione di cui al 1° capoverso del presente articolo.

Art. 7

Personale extra. — Per banchetti, rinfreschi e servizi simili il personale tavoleggiante sarà retribuito con L. 3.000 per ogni servizio per gli esercizi di 1ª e 2ª categoria e con L. 2.500 per quelli di 3ª e 4ª categoria oltre al vitto.

Se il servizio od i servizi richiedono un orario superiore alle 6 ore il compenso sarà aumentato di L. 300 per ogni ora superiore alle 6.

Le frazioni di ora superiori alle ore 6 saranno retribuite proporzionalmente.

Per servizi di gala o danzanti che si svolgano prevalentemente nelle ore notturne, i compensi di cui sopra saranno maggiorati del 50%.

Detto personale extra chiamato per servizi fuori sede sarà retribuito come sopra specificato con un aumento del 25% oltre all'alloggio, con rimborso delle spese di viaggio qualora ne ricorrano gli estremi.

Per gli interni, esclusi i cuochi, detta retribuzione sarà ridotta del 10%.

Art. 8.

Abrogazione accordi precedenti. — Il presente contratto abroga totalmente le norme del contratto integrativo provinciale dell'8 giugno 1949 e gli accordi successivi del 27 aprile 1951 e del 1° luglio 1953.

Art. 9.

Condizioni di miglior favore. — Ai minimi segnati nelle tabelle dovranno essere aggiunti gli importi per eventuali aumenti di merito goduti dai dipendenti alla data della stipulazione del presente accordo integrativo.

Art. 10.

Decorrenza e durata del contratto. — Il presente contratto avrà vigore dal 1° maggio 1960 e scadrà il 31 dicembre 1961. S'intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Nel caso di disdetta il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo accordo.

Art. 11

Una tantum. — Entro il mese di maggio 1960 a tutti i dipendenti regolati dal presente contratto verrà corrisposta una gratifica speciale *una tantum* così fissata:

Personale di 1ª categoria	L. 6.000
Personale di 2ª categoria	» 5.000
Personale di 3ª categoria	» 4.000
Personale inferiore ai 20 anni	» 3.000

RISTORANTI - TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI

E T À	APPRENDISTI PERSONALE IMPIEGATIZIO						APPRENDISTI PERSONALE NON IMPIEGATIZIO					
	Esercizi 1ª categoria		Esercizi 2ª categoria		Esercizi 3ª categoria		Esercizi 1ª categoria		Esercizi 2ª categoria		Esercizi 3ª categoria	
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
ASSUNTI 14-17 ANNI												
Per i primi 4 mesi	3.635	3.635	3.285	3.285	3.050	3.050	3.985	3.310	3.925	3.050	3.635	2.975
Per i 12 mesi successivi	7.275	7.275	6.575	6.575	6.100	6.100	7.970	6.620	7.950	6.100	7.270	5.950
Per i rimanenti 20 mesi	9.700	9.700	8.770	8.770	8.135	8.135	10.635	8.835	10.465	8.135	9.700	7.935
ASSUNTI 17-19 ANNI												
Per i primi 4 mesi	7.275	7.275	6.575	6.575	6.100	6.100	7.970	6.620	7.950	6.100	7.270	5.950
Per i 12 mesi successivi	9.700	9.700	8.765	8.765	8.135	8.135	10.635	8.835	10.465	8.135	9.700	7.935
Per i rimanenti 8 mesi. . .	10.910	10.910	9.860	9.860	9.150	9.150	11.955	9.930	11 775	9.150	10.905	8.920

NB. - Gli scatti anzidetti si intendono ridotti in proporzione e alla metà per i diplomati delle scuole professionali di categoria. Esempio: per i primi 4 mesi (2 mesi) per successivi 12 mesi (6 mesi) per i rimanenti 20 mesi (10 mesi) ecc.

Il computo del periodo di apprendistato, viene fatto per il reale servizio prestato anche se effettuato alle dipendenze di aziende diverse.

Come previsto dall'art. 3 del Contratto integrativo provinciale, alle predette retribuzioni deve essere aggiunta anche l'indennità di contingenza in vigore per la provincia.

RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1960

QUALIFICA	ESERCIZI DI PRIMA CATEGORIA						ESERCIZI DI SECONDA CATEGORIA						ESERCIZI DI TERZA CATEGORIA					
	Uomini			Donne			Uomini			Donne			Uomini			Donne		
	superiori ai 21 anni	18-21 anni esente o sup. appr.	inf. 18 anni esente o sup. appr.	superiori ai 21 anni	18-21 anni esente o sup. appr.	inf. 18 anni esente o sup. appr.	superiori ai 21 anni	18-21 anni esente o sup. appr.	inf. 18 anni esente o sup. appr.	superiori ai 21 anni	18-21 anni esente o sup. appr.	inf. 18 anni esente o sup. appr.	superiori ai 21 anni	18-21 anni esente o sup. appr.	inf. 18 anni esente o sup. appr.	superiori ai 21 anni	18-21 anni esente o sup. appr.	inf. 18 anni esente o sup. appr.
PERSONALE IMPIEGATIZIO																		
Cat. A Direttore	38.000	—	—	34.000	—	—	34.000	—	—	30.000	—	—	30.000	—	—	28.000	—	—
Categorra B																		
Vice direttore o capo servizio	28.000	—	—	26.000	—	—	26.000	—	—	24.000	—	—	24.000	—	—	22.000	—	—
Impiegato di concetto	26.000	22.000	—	24.000	20.000	—	24.000	20.000	—	22.000	18.000	—	22.000	18.000	—	20.000	16.000	—
Gerente	25.000	—	—	23.000	—	—	23.000	—	—	21.000	—	—	21.000	—	—	19.000	—	—
Categoria C																		
Cassiere	17.000	14.000	11.000	14.550	12.000	9.000	15.000	12.500	9.000	13.150	11.000	8.000	13.500	11.500	8.500	12.200	10.000	7.500
Economo o magazziniere con responsabilità	19.800	17.000	—	17.000	15.000	—	18.350	16.000	—	15.500	13.000	—	17.650	15.000	—	14.500	12.500	—
Impiegato d'ordine	14.550	12.500	11.000	14.550	12.000	9.000	13.150	11.500	9.000	13.150	11.000	8.000	12.200	10.500	8.500	12.200	10.000	7.500
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO																		
Categoria 1ª																		
Capo cuoco o primo cuoco	24.000	—	—	—	—	—	23.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria 2ª																		
Cuoco capo partita e cuoco unico	19.800	16.000	—	19.000	15.500	—	18.350	14.600	—	17.800	14.200	—	17.650	12.600	—	17.300	12.200	—
Aiuto cuoco	15.950	13.000	10.000	15.700	12.700	9.500	15.000	12.000	9.000	14.550	11.500	8.500	14.200	11.200	8.500	13.850	10.800	8.000
Comis di cucina	—	9.700	8.500	—	—	—	—	8.350	7.300	—	—	—	—	7.900	6.800	—	—	—
Pizzaiuolo	19.800	18.350	—	—	—	—	18.350	16.000	—	—	—	—	17.650	15.000	—	—	—	—
Dispensiere o cantiniere	15.000	12.500	—	13.500	11.000	—	14.000	11.500	—	12.500	10.000	—	13.500	11.000	—	11.500	8.300	—
Barista unico	17.500	14.000	—	17.500	14.000	—	16.500	12.800	—	16.500	12.800	—	15.500	11.500	—	15.500	11.500	—
Categoria 3ª																		
Cameriera ai piani	—	—	—	13.250	9.850	8.000	—	—	—	12.200	8.800	7.000	—	—	—	11.900	8.300	6.000
Facchino di batteria	14.500	12.150	—	12.600	9.350	—	13.550	11.100	—	11.600	8.350	—	13.250	10.450	—	11.300	7.900	—
Facchino ai piani	15.250	12.7[illegible]	—	—	—	—	14.250	11.650	—	—	—	—	13.950	11.000	—	—	—	—
Interno in genere	14.500	12.150	8.500	12.600	9.350	7.500	13.550	11.100	7.500	11.600	8.350	6.500	13.250	10.450	6.500	11.300	7.900	5.500
Guardarobiere	—	—	—	14.950	12.000	—	—	—	—	13.950	11.000	—	—	—	—	13.250	10.300	—
Categoria 4ª																		
Lavandaio	15.250	12.750	—	13.250	9.850	8.000	14.250	11.650	—	12.200	8.800	7.000	13.950	11.000	—	11.900	8.300	6.000
Uomo di fatica - Fattorino	13.500	12.100	7.500	10.800	9.750	7.000	12.100	9.750	6.500	9.750	6.950	6.000	11.900	9.250	5.500	9.250	6.600	5.000

Visti il contratto e le due tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 28 APRILE 1960 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959 PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, PASTICCERIE, GELATERIE E SIMILI E DA LABORATORI DI PASTICCERIA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L'anno 1960 il giorno 28 aprile alle ore 20 presso l'Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo presenti i signori:

rag. *Pietro Caprioli, Ravanelli Anselmo, Fucili Giovanni* rispettivamente presidenti dei Gruppi Ristoranti, Trattorie ed esercizi similari: Caffè, Bars, Pasticcerie e Gelaterie; Osterie e Fiaschetterie, assistiti dal direttore e dal vice direttore dell'Associazione Esercenti e Commercianti;

il sig. *Guizzardi Giuseppe* e *Piatti Cherubino* rispettivamente segretario e vice segretario del Sindacato Provinciale dipendenti PP.EE. della C.I.S.L., assistiti dal sig. *Samotti Rino* e dal sig. *Giuseppe Adelasio* per l'Unione Sindacale Provinciale di Bergamo;

i signori: cav *Angelo Piacentini* segretario provinciale del Sindacato Lavoratori d'Albergo e Mensa, *Zingarelli Giacomo* e *Giannini Ermanno*, assistiti dal signor *Noscngo Secondo*, per la Camera Confederale del Lavoro;

il sig. cav. uff. *Lombardoni Pietro* per l'Unione Italiana del Lavoro;

viene stipulato il presente contratto integrativo provinciale al Contratto nazionale 23 ottobre 1954 e successivo contratto in data 15 maggio 1959 da valere per i dipendenti dei pubblici esercizi di caffè, bars, pasticceria, gelaterie e simili della provincia di Bergamo.

Art. 1.

A) *Trattamento economico.* — Gli stipendi ed i salari minimi al lordo di R.M. e delle altre trattenute di legge sono fissati nelle tabelle salariali allegate, aggiornate con l'aggiunta di quelle categorie di lavoratori non specificate nelle tabelle in vigore dal 1° luglio 1953, che formano parte integrante del presente contratto.

Dette tabelle si intendono in vigore dal 1° maggio 1960.

B) *Qualifiche.* — Rimane ferma la clausola portata dall'ultimo capoverso dell'art. 3 del contratto nazionale 15 maggio 1959 con la quale vengono esclusi da ogni regolamentazione i maneggioni anche se risultino rappresentanti della licenza di esercizio, in quanto il loro rapporto si intende regolato da particolari accordi di appalto, di somministrazione e di rappresentanza.

Il gerente specificato nelle tabelle salariali non ha nessuna attinenza con il maneggione.

Il barista unico è colui o colei che è solo o eventualmente coadiuvato da un apprendista.

In aggiunta ai minimi di paga segnati nelle tabelle salariali permane l'obbligo della corresponsione dell'indennità di contingenza come fissato dalle tabelle provincialmente stabilite, nonchè l'indennità di caropane.

C) *Personale tavoleggiante.* — A norma dell'articolo 44 del contratto nazionale 15 maggio 1959, il personale tavoleggiante è retribuito con la percentuale di servizio che è stabilita, come segue:

a) 19% per gli esercizi di 1ª e 2ª categoria della classifica provinciale;

b) 16% per gli esercizi di 3ª categoria della classifica provinciale.

In considerazione che per tale forma di lavoro non si effettuano conti, la percentuale netta sul globale dell'incasso è stabilita:

a) del 16% per le prime due categorie;

b) del 14% sulla 3ª categoria.

La percentuale sarà invece corrisposta nella misura del 15% lorde pari al 13% netto sulle biscacce, biliardi, ed altri giochi, nonchè sulle consumazioni in occasione di trattenimenti danzanti in efficienza presso normali esercizi pubblici, quando il servizio è effettuato da personale fisso.

Trattandosi di personale extra la percentuale sarà del 19%, pari al 16% netto. Per i Circoli e le Sale adibite esclusivamente al ballo sarà conservata la percentuale del 20% pari al 17% netto.

Ai tavoleggianti pagati a percentuale non è dovuta l'indennità di contingenza. Al personale tavoleggiante viene garantito un minimo di retribuzione costituito dagli emolumenti globali fissati per il personale interno di pari categoria con la maggiorazione del 20% (esempio: 1° cameriere equiparato al 1° barista, 2° cameriere equiparato al 2° barista, ecc.).

Al personale femminile addetto al servizio di sala o di bar (tavoleggiante o barista) verrà riservato lo stesso trattamento adottato per il personale maschile della stessa categoria.

Art. 2.

Vitto ed alloggio. — Nel caso che il personale a paga fissa fruisca del vitto e dell'alloggio, l'indennità di contingenza (compresa la scala mobile) verrà ridotta del 35% per il personale che gode il vitto intero giornaliero (due pasti e la colazione di caffè e latte). La riduzione sarà del 20% qualora il personale abbia a godere di un solo pasto oltre la colazione del caffè latte.

Se a detto personale viene concesso anche l'alloggio quest'ultimo verrà valutato nella misura del 5%, sempre sulla *contingenza* intera.

Art 3.

Apprendisti. — A completamento dell'art 9 del contratto nazionale 23 ottobre 1954 e 15 maggio 1959 si stabilisce che la proporzione tra apprendisti e lavoratori qualificati è da uno a tre o frazione di tre (1°, 2° e 3°, qualificati hanno il diritto all'apprendista computando a questi soli effetti anche il personale della famiglia del datore di lavoro che presta la sua opera continuativamente con la medesima qualifica o attribuzione).

La retribuzione e la durata del periodo di apprendistato sono fissati nell'allegata tabella e a detti minimi salariali dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza, la scala mobile ed il caro pane.

Il computo del periodo di apprendistato, viene fatto per il reale servizio prestato anche se effettuato alle dipendenze di aziende diverse.

Art. 4.

Tempo adibito alla consumazione dei pasti. — Il tempo stabilito per la consumazione dei pasti di cui all'art 17 del contratto nazionale viene calcolato in mezz'ora per ognuno dei pasti principali e cioè per il pasto del mezzogiorno e per il pasto della sera.

Art 5.

Lavoro straordinario. — A complemento degli articoli 19 a 22 del contratto nazionale 15 maggio 1959 è considerato lavoro straordinario quello eccedente le 48 ore settimanali per il personale impiegatizio, quello eccedente le 54 ore settimanali per il personale non impiegatizio.

Dette ore saranno retribuite con la maggiorazione del 25%.

Ai sensi dell'art 22 del citato contratto nazionale, la maggiorazione per il lavoro straordinario effettuato oltre l'orario massimo di chiusura consentito per gli esercizi singoli viene stabilito nella misura del 35%.

Tale maggiorazione si applica anche ai tavoleggianti retribuiti a percentuale.

Per gli apprendisti valgono le norme di legge e quelle fissate dall'art 11 del contratto nazionale già citato.

Art. 6.

Esercizi di stagione. — Con riferimento all'art. 90 del contratto nazionale Caffè, Bars, ecc. si stabilisce che i minimi del presente contratto sono aumentati per gli esercizi stagionali del 50% sulla retribuzione globale.

Il giorno di riposo eventualmente non goduto sarà retribuito a parte con gli aumenti prescritti.

A norma dell'art 93 del citato contratto nazionale, si stabilisce che la trattenuta che il datore di lavoro è autorizzato a fare per cautelarsi per i danni dovuti ad anticipata od ingiustificata risoluzione del contratto stagionale, non potrà superare il 50% della maggiorazione di cui al primo capoverso del presente articolo.

Art. 7.

Personale extra. — Per i rinfreschi e servizi simili il personale sarà retribuito con L. 3.000 per gli esercizi di prima e seconda categoria; con L. 2.500 per quelli di terza e quarta categoria, se il trattamento non richiede un servizio superiore alle sei ore.

La retribuzione suddetta sarà maggiorata di lire 300 per ogni ora superiore alle sei ed il personale avrà diritto al vitto. Le frazioni di ora superiori alle sei saranno retribuite proporzionalmente. Per servizi di gala o danzanti che si svolgano prevalentemente nelle ore notturne i compensi di cui sopra saranno maggiorati del 50%.

Detto personale chiamato per servizi fuori sede, sarà compensato come sopra, con un aumento del 25% e col rimborso delle spese di viaggio ed eventualmente anche dell'alloggio.

Art. 8.

Abrogazione accordi precedenti. — Il presente contratto abroga totalmente le norme del contratto integrativo provinciale dell'8 giugno 1949 e degli accordi provinciali 27 aprile 1951 e 1° luglio 1953.

Art. 9.

Condizioni di miglior favore. — Ai minimi segnati nelle tabelle dovranno essere aggiunti gli importi per eventuali aumenti di merito goduti dai dipendenti alla data della stipulazione del presente accordo integrativo.

Art. 10.

Decorrenza e durata del contratto. — Il presente contratto entrerà in vigore il 1° maggio 1960 e scadrà il 31 dicembre 1961. S'intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sa stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno. Nel caso di disdetta il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo accordo.

Art 11.

Una tantum. — Entro il mese di maggio 1960 a tutti i dipendenti regolati dal presente contratto verrà corrisposta una gratifica speciale *una tantum* così fissata:

Personale di 1ª categoria	L.	6.000
Personale di 2ª categoria	»	5.000
Personale di 3ª categoria	»	4.000
Personale inferiore ai 20 anni	»	3.000

CAFFE' - BARS - PASTICCERIE - GELATERIE

ETÀ	APPRENDISTI PERSONALE IMPIEGATIZIO						APPRENDISTI PERSONALE NON IMPIEGATIZIO					
	Esercizi 1ª categoria		Esercizi 2ª categoria		Esercizi 3ª categoria		Esercizi 1ª categoria		Esercizi 2ª categoria		Esercizi 3ª categoria	
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
ASSUNTI 14-17 ANNI												
Per i primi 4 mesi	3.635	3.635	3.285	3.285	3.050	3.050	2.975	2.975	2.700	2.700	2.525	2.525
Per i 12 mesi successivi	7.275	7.275	6.575	6.575	6.100	6.100	5.950	5.950	5.400	5.400	5.050	5.050
Per i rimanenti 20 mesi	9.700	9.700	8.770	8.770	8.135	8.135	7.935	7.935	7.200	7.200	6.735	6.735
ASSUNTI 17-19 ANNI												
Per i primi 4 mesi	7.275	7.275	6.575	6.575	6.100	6.100	5.950	5.950	5.400	5.400	5.050	5.050
Pei i 12 mesi successivi	9.700	9.700	8.765	8.765	8.135	8.135	7.935	7.935	7.200	7.200	6.735	6.735
Per i rimanenti 8 mesi	10.910	10.910	9.860	9.860	9.150	9.150	8.928	8.928	8.100	8.100	7.575	7.575

NB. — Gli scatti anzidetti si intendono ridotti in proporzione e alla metà per i diplomati delle scuole professionali di categoria. Esempio: per i primi 4 mesi (2 mesi) per i successivi 12 mesi (6 mesi) per i rimanenti 20 mesi (10 mesi) ecc.

Il computo del periodo di apprendistato, viene fatto per il reale servizio prestato anche se effettuato alle dipendenze di aziende diverse.

Come previsto dall'art. 3 del Contratto integrativo provinciale, alle predette retribuzioni deve essere aggiunta anche l'indennità di contingenza in vigore per la provincia.

RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CAFFE', BARS, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1960

QUALIFICA	ESERCIZI DI PRIMA CATEGORIA						ESERCIZI DI SECONDA CATEGORIA						ESERCIZI DI TERZA CATEGORIA					
	UOMINI			DONNE			UOMINI			DONNE			UOMINI			DONNE		
	superiori ai 21 anni	18-21 anni esente o sup. appr.	inf. 18 anni esente o sup. appr.	superiori ai 21 anni	18-21 anni esente o sup. appr.	inf. 18 anni esente o sup. appr.	superiori ai 21 anni	18-21 anni esente o sup. appr.	inf. 18 anni esente o sup. appr.	superiori ai 21 anni	18-21 anni esente o sup. appr.	inf. 18 anni esente o sup. appr.	superiori ai 21 anni	18-21 anni esente o sup. appr.	inf. 18 anni esente o sup. appr.	superiori ai 21 anni	18-21 anni esente o sup. appr.	inf. 18 anni esente o sup. appr.
PERS. IMPIEGATIZ.																		
Cat. A – Direttore	38.000	—	—	34.000	—	—	34.000	—	—	30.000	—	—	30.000	—	—	28.000	—	
Categoria B																		
Vice dir. o capo serv.	28.000	—	—	26.000	—	—	26.000	—	—	24.000	—	—	24.000	—	—	22.000	—	—
Impiegato di concetto.	26.000	22.000	—	24.000	20.000	—	24.000	20.000	—	22.000	18.000	—	22.000	18.000	—	20.000	16.000	—
Gerente	25.000	—	—	23.000	—	—	23.000	—	—	21.000	—	—	21.000	—	—	19.000	—	—
Categoria C																		
Cassiere	17.000	14.000	11.000	14.550	12.000	9.000	15.000	12.500	9.000	13.150	11.000	8.000	13.500	11.500	8.500	12.200	10.000	7.500
Commessa	—	—	—	14.550	12.000	9.000	—	—	—	13.150	11.000	8.000	—	—	—	12.200	10.000	7.500
Economo o magazzin.	19.800	17.000	—	17.000	15.000	—	18.350	16.000	—	15.500	13.000	—	17.650	15.000	—	14.500	12.500	—
Impiegato d'ordine.	14.550	12.500	11.000	14.550	12.000	9.000	13.150	11.500	9.000	13.150	11.000	8.000	12.200	10.500	8.500	12.200	10.000	7.500
PERS. NON IMPIEG.																		
Categoria 2ª																		
1° barista o capo serv.	19.800	16.000	—	19.800	16.000	—	18.350	14.600	—	18.350	14.600	—	17.650	12.600	—	17.650	12.600	—
Barista unico	17.500	14.000	—	17.500	14.000	—	16.500	12.800	—	16.500	12.800	—	15.500	11.500	—	15.500	11.500	—
2° barista	15.500	12.150	9.150	15.500	12.150	9.150	14.000	10.800	8.400	14.000	10.800	8.400	13.400	10.450	8.250	13.400	10.450	8.250
3° barista	11.900	8.650	7.700	11.900	8.650	7.700	10.800	7.700	7.000	10.800	7.700	7.000	10.100	7.100	6.800	10.100	7.100	6.800
Aiuto commessa	—	—	—	9.350	7.700	6.500	—	—	—	8.650	7.000	6.000	—	—	—	8.150	6.450	5.500
Gelatiere	19.800	18.350	—	—	—	—	18.350	16.000	—	—	—	—	17.650	15.000	—	—	—	—
Pizzaiolo	19.800	18.350	—	—	—	—	18.350	16.000	—	—	—	—	17.650	15.000	—	—	—	—
Categoria 3ª																		
Aiuto gelatiere.	13.500	12.100	7.500	—	—	—	12.100	9.750	6.500	—	—	—	11.900	9.250	5.500	—	—	—
Fattorino	13.500	12.100	7.500	—	—	—	12.100	9.750	6.500	—	—	—	11.900	9.250	5.500	—	—	—
Interno in genere	14.000	12.600	8.000	11.300	10.250	7.500	12.600	10.250	7.000	10.250	7.450	6.500	12.400	9.750	6.000	9.750	7.100	5.500
Personale di fatica	13.500	12.100	7.500	10.800	9.750	7.000	12.100	9.750	6.500	9.750	6.950	6.000	11.900	9.250	5.500	9.250	6.600	5.000
Carellista	13.500	12.100	7.500	—	—	—	12.100	9.750	6.500	—	—	—	11.900	9.250	5.500	—	—	
DIPENDENTI da LAB. DI PASTICCERIA																		
Categoria 1ª																		
Capo laboratorio	25.000	—	—	—	—	—	23.000	—	—	—	—	—	21.000	—	—	—	—	—
1° gelatiere	22.000	—	—	—	—	—	20.000	—	—	—	—	—	18.000	—	—	—	—	—
1° pasticcere	22.000	—	—	—	—	—	20.000	—	—	—	—	—	18.000	—	—	—	—	—
Categoria 2ª																		
2° pasticcere.	19.000	16.000	—	—	—	—	17.000	15.000	—	—	—	—	15.000	13.000	—	—	—	—
2° gelatiere	19.000	16.000	—	—	—	—	17.000	15.000	—	—	—	—	15.000	13.000	—	—	—	—
Categoria 3ª																		
3° pastic. o mans. varie	16.000	14.000	12.000	11.300	10.250	7.500	15.000	13.000	11.000	10.250	7.450	6.500	14.000	12.000	10.000	9.750	7.100	5.500

Visti il contratto e le due tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO